

Polizza Multirischi Abitazione



DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurances Risques Divers
Prodotto: Polizza MIOMONDO BNL
Edizione Gennaio 2022 (ultima edizione disponibile)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La Polizza MIOMONDO BNL offre diverse coperture, combinabili tra loro a tua scelta, per i rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica della tua famiglia, relativi all'abitazione e/o alla vita privata: Incendio, Furto, Rapina e Estorsione, Responsabilità civile della proprietà e conduzione dei locali, Assistenza, Responsabilità civile della famiglia, Tutela Legale. La Polizza MIOMONDO BNL è **riservata ai Contraenti che, alla stipula del Contratto, siano intestatari di un conto corrente presso BNL.**



Che cosa è assicurato?

Puoi scegliere, in base alle tue esigenze assicurative, una o più delle sezioni di seguito indicate:

- ✓ **Incendio e Rischi accessori:** per i danni direttamente causati da incendio - fulmine - esplosione e scoppio - eventi atmosferici - eventi sociopolitici e atti vandalici o dolosi di terzi ed altro, subiti dal:
 - Fabbricato: di tua proprietà o preso in locazione (Rischio locativo);
 - Contenuto: a titolo esemplificativo, l'arredamento, gli elettrodomestici, i quadri, i tappeti, l'argenteria.Puoi assicurare Fabbricato, Contenuto o entrambi.
- ✓ **Furto e Rischi accessori:** copre il Contenuto dell'abitazione (arredamento, tappeti, pellicce, quadri, oggetti d'arte, gioielli, denaro ed altro) e comprende anche i casi di rapina ed estorsione.
- ✓ **Responsabilità Civile verso terzi:** tiene indenne te e ogni altra persona assicurata, dalle somme che saresti tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione alla:
 - Proprietà e/o conduzione del Fabbricato e proprietà del Contenuto (RC Proprietà);
 - Vita privata (RC Vita privata) che comprende, ad esempio, anche i danni causati dai tuoi animali domestici.
- ✓ **Tutela Legale:** prevede il rimborso delle spese legali sostenute da te e dagli altri soggetti coperti dalla polizza, per la difesa dei vostri interessi in sede giudiziale e stragiudiziale relativamente alla tutela del Fabbricato (Tutela Legale Abitazione) e della vita privata (Tutela Legale Vita Privata).
- ✓ **Assistenza:** prevede l'invio di artigiani/tecnici in caso di emergenze domestiche (es. fabbro, idraulico, elettricista).

Per ciascuna sezione, l'Impresa indennizza i danni fino all'importo massimo stabilito nella Modulo di Polizza / Attestato di Assicurazione (c.d. massimale/limite di indennizzo).

Potrai scegliere le seguenti ulteriori coperture opzionali:

- **Eventi catastrofici (Terremoto, Alluvione – Inondazione, Allagamento)**
- **Package Energia Solare**

Le coperture sopra descritte possono essere selezionate secondo diverse combinazioni prestabilite; quelle effettivamente acquistate sono indicate nel Modulo di Polizza/Attestato di Assicurazione.



Che cosa NON è assicurato?

- ✗ Incendio e Rischi accessori: fabbricati destinati/adibiti solo parzialmente a usi diversi dall'abitazione; in cattivo stato di manutenzione; costruiti con materiale combustibile in misura superiore al 30%.
- ✗ Furto e Rischi accessori: beni conservati all'aperto o in locali, non costruiti in muratura, con accessi inferiori ai quattro metri dal suolo, se non protetti da mezzi di chiusura quali inferriate, robusti serramenti ecc.
- ✗ Responsabilità Civile verso terzi: danni causati a tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla Polizza.
- ✗ Assistenza: prestazioni richieste in situazioni in cui non vi sia un'emergenza in corso.
- ✗ Contraente/Assicurato che non hanno la residenza e il domicilio in Italia.
- ✗ Contraente/Assicurato che sono residenti in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e/o dagli Stati Uniti d'America.
- ✗ Contraente/Assicurato che fanno parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).



Ci sono limiti di copertura?

Di seguito i limiti principali previsti dalla copertura:

- ! **Incendio e Rischi accessori:** sono esclusi i danni verificatisi in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare ed insurrezione, di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni nucleari; causati da dolo del Contraente/Assicurato. La Polizza inoltre non copre i danni derivanti da alcuni eventi naturali di particolare intensità (quali ad esempio, terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche, valanghe, frane, alluvioni, inondazioni e allagamenti).

- ! **Furto e Rischi accessori:** sono esclusi i danni agevolati, con dolo o colpa grave, dall'Assicurato o da persone di cui esso debba rispondere; i furti accaduti nei locali disabitati da oltre 90 giorni.
- ! **Responsabilità Civile verso terzi:** sono esclusi i danni derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale; da inadempimenti di natura contrattuale; da inquinamento; da interruzione di attività industriali, commerciali, artigianali; dall'esercizio della caccia, dalla pratica di sport a livello professionistico e di sport aerei in genere.
- ! **Tutela Legale:** controversie di natura contrattuale di valore inferiore a € 500,00 e non superiore a € 100.000,00, multe, ammende e sanzioni in genere; vertenze e controversie con l'Impresa o l'Intermediario, vertenze e controversie insorte durante la validità della Polizza ma denunciate oltre 24 mesi dalla sua cessazione; controversie di diritto amministrativo, tributario, di diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, relative a diritto di brevetto o simili, compravendita o locazione di immobili.
- ! **Assistenza:** ciascuna Prestazione è erogata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le coperture Incendio, Furto, RC Proprietà e Assistenza sono valide per le abitazioni situate in Italia.
- ✓ La copertura RC Vita privata è valida nel mondo intero.
- ✓ La copertura Tutela Legale ti copre per le controversie derivanti da fatti verificatisi in Italia.



Che obblighi ho?

In fase di sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Al momento della sottoscrizione il Contraente deve compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative e il Modulo di Polizza o Attestato di Assicurazione in caso di adesione telefonica.

Il Contraente/Assicurato si obbligano a comunicare la perdita di uno o più requisiti di assicurabilità, compreso il trasferimento della Residenza o domicilio abituale all'estero, nel corso della durata del contratto.

In caso di sinistro, devi comunicare alla Compagnia l'accaduto nei tempi e modi dalla stessa indicati, consegnare tutta la documentazione necessaria e attenerti alle eventuali ulteriori indicazioni fornite.



Quando e come devo pagare?

Il premio annuale deve essere pagato alla stipula della Polizza. Puoi anche decidere di pagare il premio in rate mensili, senza alcuna maggiorazione; in ogni caso il premio è dovuto per l'intero anno.

In caso di collocamento telefonico, il primo addebito del Premio avverrà 2 mesi dopo la data di stipula della Polizza. Il Premio verrà addebitato in un'unica soluzione oppure, se rateizzato, con frazionamento mensile. Il primo addebito, esclusivamente in questa occasione, sarà costituito da 3 (tre) rate di Premio mensili.

Il pagamento del Premio viene effettuato con addebito sul conto corrente in essere presso BNL intestato al Contraente. Il premio è comprensivo di imposte e delle provvigioni riconosciute all'Intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture assicurative decorrono:

- in caso di sottoscrizione presso la filiale dell'Intermediario, dalle ore 24 del giorno indicato come data effetto riportata nel Modulo di Polizza se è stato pagato il Premio o la prima rata di Premio; in caso contrario le coperture decorreranno dalle ore 24 del giorno di pagamento.
- in caso di acquisto telefonico dalle ore 24 del giorno indicato come data effetto riportata nell'Attestato di Assicurazione, a condizione che il pagamento del Premio, che avverrà 2 (mesi) dopo la data di acquisto telefonico, vada a buon fine; in caso contrario le coperture rimarranno sospese e decorreranno dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se non paghi il premio o la rata di premio entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, l'assicurazione viene sospesa e riprende alle ore 24 del giorno del pagamento.

La Polizza ha durata annuale e, in mancanza di disdetta, comunicata da te o dalla Compagnia, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno.

Le garanzie cessano:

- in caso di chiusura del conto corrente, alla prima scadenza successiva, annuale o mensile, fatta salva la modifica di tale conto con altro intrattenuto presso l'Intermediario;
- in caso di perdita dei requisiti di residenza o domicilio abituale;
- in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente o della Compagnia;
- in caso in cui il Contraente/Assicurato dopo la sottoscrizione entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).



Come posso disdire la polizza?

La disdetta potrà essere effettuata dal Contraente tramite canale telefonico (in caso di adesione telefonica), lettera raccomandata A/R (farà fede il timbro postale), recandosi presso una filiale e compilando l'apposito modulo disponibile nelle agenzie/sportelli della Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Assicurazione Multirischi Abitazione



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Rappresentanza Generale per l'Italia di Cardif Assurances Risques Divers

Prodotto: Polizza MIOMONDO BNL

Edizione Gennaio 2022 (ultima edizione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cardif Assurances Risques Divers S.A., con sede sociale in Francia a Parigi - 1, boulevard Haussman 75009, Registro commercio Parigi B 308 896 574, soggetta all'autorità di vigilanza del mercato francese Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Milano Piazza Lina Bo Bardi n. 3, cap 20124, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00011 e autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D. M. del 27.02.1989; P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 08916500153; tel. 02.77224.1; sito internet: www.bnpparibascardif.it email: servizioclienti@cardif.com; pec: cardifrd@pec.cardif.it

Cardif Assurances Risques Divers ha un Patrimonio Netto pari a 332,064 milioni di Euro di cui 21,602 milioni di Euro è il Capitale Sociale e 310,462 milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.

L'indice di solvibilità Solvency II è pari a 155% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 646 milioni di Euro) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 417 milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile al seguente link: https://www.bnpparibascardif.com/c/document_library/get_file?uuid=d44138a1-c773-0fa3-8147-8ae24d9876d3&groupId=348001

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate.

Incendio e Rischi accessori

La copertura è acquistabile da sola. Dovrai indicare i metri quadrati del Fabbricato, comprese le sue pertinenze, fino a un massimo di 700 mq, e al verificarsi di un evento Incendio percepirai una somma pari al suo Valore a Nuovo escludendo il valore dell'area.

	Sottolimito
Eventi da Fuoco e altri eventi - Fabbricato	somma assicurata: max € 1.500.000,00
Eventi da Fuoco - Fabbricato Rischio Locativo	somma assicurata: max € 1.500.000,00
Eventi sociopolitici e atti vandalici o dolosi di terzi	somma assicurata per il Fabbricato
Eventi atmosferici	somma assicurata per il Fabbricato
Sovraccarico neve	somma assicurata per il Fabbricato
Rottura lastre	€ 1.000,00
Spese di demolizione, smaltimento e sgombero	10% dell'Indennizzo max € 20.000,00
Spese per soggiorno	€ 250 al gg max 45 gg

Relativamente al Contenuto, puoi scegliere l'entità della somma assicurata tra 6 massimali, come di seguito rappresentati.

Limiti di Indennizzo:

Eventi da Fuoco e altri eventi - Contenuto (PRA) fino a	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 75.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

	Sottolimito
Preziosi e Oggetti pregiati	20% della somma assicurata
Valori	€ 1.000,00
Raccolte e collezioni	€ 20.000,00

	Sottolimito
Spese di trasloco del Contenuto	10% della somma assicurata
Eventi atmosferici	somma assicurata per il Contenuto
Eventi sociopolitici	somma assicurata per il Contenuto

ed al verificarsi di un evento Incendio percepirai una somma in base al Valore a Nuovo delle cose distrutte o danneggiate, dietro dimostrazione dell'Assicurato di avere provveduto al loro rimpiazzo e presentazione della relativa documentazione.

Oltre alle coperture riportate nella relativa sezione "Incendio e Rischi accessori" del DIP, l'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati (Fabbricato e/o Contenuto) dagli eventi sotto elencati:

- implosione;
- caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate;
- caduta meteoriti e corpi celesti;
- caduta di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli impianti stessi;
- onda sonora determinata da superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
- urto di veicoli stradali e/o natanti non appartenenti né in uso al Contraente/Assicurato;
- fuoriuscita di fumo, gas o vapore sviluppatasi a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti al servizio del Fabbricato per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture e sistemi di scarico fumi;
- fenomeno elettrico ed elettronico (impianti elettrici ed elettronici, computer, elettrodomestici e impianti d'allarme) con un limite a scelta tra tre massimali € 5.000,00 - € 7.500,00 - € 10.000,00 per Sinistro e anno assicurativo;
- fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio del Fabbricato (limiti a scelta di tre massimali € 20.000,00 - € 25.000,00 - € 30.000,00 per Sinistro e anno assicurativo) e spese di ricerca e riparazione guasti (limite di € 2.000,00 - € 2.500,00 - € 3.000,00 per Sinistro anno assicurativo);
- gelo (limite di € 1.500,00 per Sinistro e anno assicurativo);
- rottura di Lastre (limite di € 1.000,00 per Sinistro e anno assicurativo);
- danni a beni di terzi, vicini o locatari, derivanti da Sinistro indennizzabile (limite € 1.000.000,00), compresi i danni da interruzione o sospensione di attività (limite € 100.000,00);
- perdita canone di locazione, derivante da Sinistro indennizzabile (massimo un anno dalla data del Sinistro e limite € 12.000,00).

Nel caso in cui l'Indennizzo previsto sia almeno pari a € 25.000,00 e non vi siano contestazione sull'indennizzabilità hai diritto a ricevere un acconto pari al 50% prima della liquidazione del Sinistro (acconto max € 100.000,00).

Sono inoltre rimborsate, in caso di Sinistro, le spese per demolire, smaltire e sgomberare i residui dello stesso (limite € 20.000,00), traslocare il Contenuto durante il ripristino dei locali (limite € 2.000,00), spese albergo/altro alloggio se i locali risultano inagibili in caso di Sinistro (limite € 250,00 al giorno, max 45 giorni).

L'Impresa, con un massimo di € 500,00 per ciascuno degli eventi sotto elencati e per ogni anno assicurativo, rimborsa le spese documentate sostenute per:

- i danni – se assicurato il contenuto dell'Abitazione – subiti dai generi alimentari per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero a causa di: eventi per i quali è previsto l'Indennizzo dei danni materiali e diretti ai beni assicurati – guasti o rotture accidentali negli impianti frigoriferi e negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
- riacquisto del combustibile in caso di spargimento e/o perdita dello stesso a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento del Fabbricato; nel caso di Abitazione posta in condominio il rimborso viene effettuato per la quota condominiale di competenza;
- la ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del fabbricato accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa. Sono comprese le spese sostenute per:
 - riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi che hanno originato la dispersione del gas;
 - demolire e ricostruire le parti del fabbricato necessariamente interessate alle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
 - sgomberare e trasportare, alla più vicina discarica, i residui del Sinistro.

Furto e Rischi accessori

La copertura Furto è attivabile solo in presenza della garanzia Incendio e Rischi accessori - Contenuto. Puoi scegliere l'entità della somma assicurata tra 5 massimali, e limiti di indennizzo come di seguito indicati.

Limiti di Indennizzo:

Contenuto (PRA) fino a	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 50.000,00
------------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	Sottolimito
Preziosi e Raccolte e collezioni	50% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00 per singolo oggetto
Valori ovunque riposti	5% della somma assicurata con limite di € 1.000,00

	Sottolimito
Oggetti pregiati	50% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00 per singolo oggetto
Furto di beni in box/cantine e locali non comunicanti con l'Abitazione	10% della somma assicurata con limite di € 2.000,00
Beni custoditi in cassaforte/cassetta di sicurezza	raddoppio somma assicurata
Furto agevolato dai domestici	10% della somma assicurata -scoperto del 20% del danno indennizzabile
Locali di villeggiatura/alberghi	10% della somma assicurata / limiti di Indennizzo
Guasti cagionati dai ladri a Fissi e Infissi	€ 2.000,00
Danni al Contenuto, compresi atti vandalici o dolosi	20% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00
Potenziamento mezzi di chiusura	10% dell'Indennizzo
Sostituzione serrature	€ 500,00
Rifacimento documenti personali sottratti	€ 250,00
Furto Fissi e Infissi	€ 2.000,00
Difformità dei mezzi di chiusura	somma assicurata
Furto agevolato da impalcatura	somma assicurata

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Furto, Rapina e Estorsione avvenuti nell'Abitazione, a condizione che l'autore di tali atti si sia introdotto nei locali dell'Abitazione contenenti i beni assicurati:

- violandone i mezzi di chiusura (od anche muri, soffitti o pavimenti) mediante:
 - rottura, scasso, sfondamento;
 - uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento a te o a persona alla quale tu stesso le abbia affidate, a condizione che lo smarrimento o la sottrazione sia stata denunciata alle Autorità. In tal caso la copertura assicurativa opera dalle ore 24 del giorno della denuncia sino alle ore 24 del terzo giorno successivo;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi tra cui anche eventuali impalcature o di particolare agilità personale.

La copertura assicurativa comprende altresì, nell'ambito della somma assicurata e fermi i relativi limiti di Indennizzo:

- i guasti cagionati dai ladri, in occasione di Furto, Rapina o Estorsione consumati o tentati, al Fabbricato ed ai relativi Fissi ed Infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture del fabbricato contenente i beni assicurati, sino alla concorrenza di € 2.000,00 per uno o più Sinistri che avvengono nel corso del medesimo anno assicurativo. Il Furto di Fissi e Infissi, pluviali e grondaie viene equiparato ai guasti cagionati dai ladri;
- i danni al Contenuto causati dall'autore del Furto, della Rapina o Estorsione (tentati o consumati) compresi gli atti vandalici o dolosi fino alla concorrenza del 10% del Massimale da te scelto;
- il Furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave degli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere. Affinché tale estensione sia operante l'Assicurato deve presentare regolare denuncia alle Autorità e inviare l'originale o la copia autentica all'Impresa. Questa copertura assicurativa è prestata sino alla concorrenza del 10% del Massimale Contenuto da te scelto;
- le spese documentate sostenute per il potenziamento di blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di Furto, Rapina od Estorsione consumati o tentati. Questa copertura è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'importo indennizzabile;
- le spese documentate per l'avvenuta sostituzione di serrature dei locali assicurati con altre uguali o equivalenti, nonché eventuali interventi sugli infissi a seguito di smarrimento e/o sottrazione delle chiavi dell'abitazione. Questa copertura assicurativa è operante fino alla concorrenza per Sinistro di € 500,00;
- le spese di rifacimento di carta d'identità, patente di guida, passaporto a te sottratti a seguito di evento indennizzabile a termini di Polizza. La presente copertura è prestata con un limite di € 250,00;
- Furto, Rapina o Estorsione subiti durante la villeggiatura in locali non di proprietà o alberghi, con un limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il Contenuto.

Responsabilità civile verso terzi

A) Responsabilità Civile proprietà (abbinata necessariamente alla copertura Incendio Fabbricato e/o Contenuto)

L'Impresa si obbliga, fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza, a tenerti indenne dalle somme che sei tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla:

- proprietà e/o conduzione del Fabbricato e degli spazi adiacenti;
- proprietà del Contenuto assicurato. Qualora tu abbia acquistato il "PACKAGE ENERGIA SOLARE", la copertura è estesa agli impianti fotovoltaici e solare termico. La copertura vale anche per la Responsabilità Civile che ti possa derivare da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge.

	Massimali
Danni causati in relazione alla proprietà del Fabbricato	€ 1.000.000,00
Spargimento d'acqua conseguente a occlusione o rottura (compresi elettrodomestici)	Massimale assicurato
Conduzione dell'abitazione (nel caso non sia acquistata la Responsabilità Civile Vita Privata)	Nel limite sopra indicato

B) Responsabilità Civile Vita Privata

La copertura è acquistabile da sola.

L'Impresa si obbliga, fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza, a tenerti indenne dalle somme che sei tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata. La copertura assicurativa vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare a te da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La copertura assicurativa comprende i danni causati da:

- utilizzo di appartamenti o camere in affitto, fuori del comune di residenza, da parte dei tuoi figli, studenti universitari;
- utilizzo di camere d'albergo o locali di villeggiatura;
- intossicazione ed avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande;
- uso di giocattoli anche a motore compreso modellismo e aeromodellismo;
- Responsabilità Civile a te derivante per lesioni corporali (esclusi danni a cose) provocati a terzi da uso o guida da parte dei figli minori sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o il trasporto di persone. Qualora i veicoli e natanti siano di tua proprietà, la copertura assicurativa è operante purché detti veicoli e natanti risultino coperti, al momento del Sinistro, con polizza di assicurazione contro il Rischio della Responsabilità Civile derivante dalla loro circolazione. In questo caso la copertura assicurativa è operante solo per l'azione di regresso svolta dall'assicuratore o per l'eventuale maggiore somma scoperta;
- comportamenti colposi dell'Assicurato quando sia trasportato su autoveicoli, esclusi i danni a detti autoveicoli;
- proprietà, possesso o uso di: biciclette anche elettriche, monopattini anche a motore, golfcars;mezzi anche a motore ad uso di bambini o invalidi;
- proprietà ed uso di windsurf, di imbarcazioni a remi o a vela fino ad una lunghezza di 6,5 mt. e non dotate di motore ausiliario;
- Animali Domestici di proprietà: la copertura assicurativa è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento a titolo gratuito e con il tuo consenso l'animale;
- Animali Domestici di proprietà di terzi che tu abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- proprietà e detenzione di armi anche da fuoco regolarmente registrate ed omologate a termini di legge compreso il loro uso allo scopo di difesa (escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia), tiro a segno e tiro a volo;
- tuoi figli minori, quando sono affidati temporaneamente a persone con lui non conviventi, compresa la Responsabilità Civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
- figli minori di terzi affidati temporaneamente a te;
- addetti ai servizi domestici compresi baby-sitters e/o collaboratori alla pari, badanti, in servizio anche non continuativo e anche se non a libro paga, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni (**vedi tabella sotto riportata punto 1**);
- esercizio di sport di pratica comune, attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere;
- pratica di campeggio svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati;
- attività di volontariato;
- organizzazione di feste familiari o tra amici;
- conduzione dell'Abitazione principale che costituisce dimora abituale;
- infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici, compresi baby-sitter e/o collaboratori alla pari, badanti, in servizio anche non continuativo, purchè in regola con le normative vigenti che disciplinano il diritto del lavoro;
- da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi (**vedi tabella sotto riportata punto 2**);
- da inquinamento conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo (**vedi tabella sotto riportata punto 3**);
- da Incendio, Scoppio, Esplosione o Implosione di Cose dell'Assicurato o da lui detenute (**vedi tabella sotto riportata punto 4**);
- da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge;
- fatti colposi non menzionati ai punti precedenti, ma comunque verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione.

	Massimali
Fatti della Vita Privata	€ 1.500.000,00 € 3.000.000,00 € 5.000.000,00
1) Morte, Infortuni subiti da baby sitter, addetti ai servizi domestici	20% del Massimale
2) Danni da interruzione o sospensione di attività	€ 20.000,00
3) Danni da inquinamento accidentale	€ 50.000,00
4) Danni da Incendio, Scoppio, Esplosione o Implosione di Cose dell'Assicurato o da lui detenute	€ 100.000,00

Tutela Legale

Tutela Legale Abitazione

La copertura è acquistabile da sola.

L'Impresa, sopporta i costi per la tutela giudiziale e stragiudiziale, per la tutela dei diritti relativamente alla tutela del fabbricato, sino alla concorrenza del massimale indicato in Polizza per singolo caso assicurativo senza limite per anno. Tali costi sono:

- i compensi per l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio incaricato alla gestione del Caso Assicurativo;
- le spese a carico dell'Assicurato a favore agli organismi di Mediazione, nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi previste per gli organismi di Mediazione (tabella A del D.M. 180/2010 e successive modifiche), quando la Mediazione è obbligatoria;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte in caso di soccombenza dell'Assicurato o conseguenti ad una Transazione autorizzata dall'Impresa ai sensi del successivo Art. 67;
- spese di giustizia;
- le spese investigative svolte da un incaricato dell'Assicurato riguardo ad accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri, nel limite di € 1.000,00 ;
- i compensi per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- i compensi per l'intervento di un perito e/o di un consulente tecnico d'ufficio (CTU) e/o di un consulente tecnico di parte e di periti in genere purché scelti in accordo con l'Impresa ai sensi del successivo Art. 67;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi;
- le spese per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte;
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- spese per l'arbitrato.

La copertura assicurativa riguarda la tutela dei tuoi diritti in relazione dell'abitazione assicurata indicata in Polizza per:

- promuovere l'azione di risarcimento dei danni subiti dall'Abitazione a seguito di fatti illeciti extracontrattuali di terzi;
- controversie derivanti da presunte inadempienze contrattuali da parte di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria manutenzione purché il valore in lite non sia inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 100.000,00, comprese le controversie di natura condominiale e/o con il condominio;
- controversie in materia di locazione relativamente all'Abitazione (indicata nella in Polizza) direttamente utilizzata dal Contraente purché il valore in lite non sia inferiore ad € 500,00;
- tua difesa penale nei casi in cui tu venga sottoposto a procedimento penale per delitti colposi o per contravvenzioni;
- la copertura assicurativa è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato nei casi di invito a presentarsi e accompagnamento coatto;
- impugnazione delle delibere assembleari condominiali dell'abitazione direttamente utilizzata dal Contraente.

	Massimali
Spese per intervento di un legale	€ 15.000,00 - € 25.000,00
Spese legale di controparte (in caso di transazione o soccombenza)	
Spese CTU(ConsulenteTecnico diUfficio)/ CTP(ConsulenteTecnico diParte) e Periti	
Spese di giustizia	
Spese processuali nel processo penale	
Contributo unificato - Organismo di Mediazione	

Assistenza

La copertura assicurativa non è acquistabile da sola ma occorre acquistare anche la copertura Incendio e Rischi accessori del Fabbricato e/o Contenuto e può essere attivata per l'Abitazione principale e, solo quando il proprietario è anche l'utilizzatore o locatario, nel caso di Abitazione secondaria.

Di seguito l'elenco e l'operatività delle Prestazioni:

1. Invio di un **fabbro/serramentista (vedi tabella sotto riportata punto 1)** per interventi in emergenza per:
 - furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso alla propria abitazione;
 - scasso di fissi e infissi, a seguito di Furto tentato o consumato, Incendio, Fulmine, Scoppio, Esplosione, allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della propria abitazione.
2. Invio di un **idraulico (vedi tabella sotto riportata punto 2)** per interventi in emergenza per:
 - allagamento o infiltrazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione;
 - mancanza d'acqua, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione;
 - mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione.

3. Invio di un **elettricista (vedi tabella sotto riportata punto 3)** per interventi in emergenza per:
- in caso di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente.
4. Invio di un **termoidraulico (vedi tabella sotto riportata punto 4)** nelle 24 ore:
- in caso di blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, attraverso l'intervento di un tecnico chiamato a ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione.
5. Invio di un **vetraio (vedi tabella sotto riportata punto 5)** nelle 24 ore:
- in caso di rottura dei vetri esterni, attraverso l'intervento di un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione.
6. Invio di un **sorvegliante (vedi tabella sotto riportata punto 6)**:
- a seguito di scasso di fissi e infissi, Furto o tentato Furto, Incendio, Esplosione, danni causati dall'acqua, che abbiano colpito la tua abitazione; in tal caso si provvederà, dietro tua richiesta scritta, a contattare un istituto di vigilanza privato che invierà una persona addetta alla custodia in attesa dell'invio degli artigiani per le riparazioni.
L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'istituto di vigilanza privato.
7. **Spese d'albergo (vedi tabella sotto riportata punto 7)**:
- a seguito di Furto o tentato Furto, Scoppio, Incendio, Fulmine, Esplosione che abbia reso inagibile l'Abitazione; in tal caso si provvederà alla prenotazione e alla tua sistemazione in albergo.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino a un massimo di € 500,00 per Sinistro e nucleo familiare.
8. **Rientro anticipato dell'Assicurato (vedi tabella sotto riportata punto 8):**
(Copertura valida oltre 50 chilometri dalla Residenza dell'Assicurato)
- nel caso in cui l'Assicurato necessitasse in viaggio di rientrare immediatamente presso l'Abitazione danneggiata a seguito di Furto, tentato Furto o Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza in loco, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il rientro dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (treno prima classe o aereo classe turistica o altro).

Garanzia	Limite di Indennizzo
1) Reperimento e invio fabbro/serramentista	€ 300,00 per evento e manodopera - € 200,00 per materiali - Max 3 eventi per anno assicurativo
2) Reperimento e invio idraulico	€ 300,00 per evento e manodopera - € 200,00 per materiali - Max 3 eventi per anno assicurativo
3) Reperimento e invio vetraio	€ 500,00 per evento e manodopera - Max 3 eventi per anno assicurativo
4) Reperimento e invio di elettricista	€ 300,00 per evento e manodopera - € 200,00 per materiali - Max 3 eventi per anno assicurativo
5) Reperimento e invio termoidraulico	€ 150,00 per evento e manodopera - € 150,00 per materiali - Max 3 eventi per anno assicurativo
6) Invio sorvegliante	€ 300,00 per evento - 3 eventi per anno
7) Spese di albergo	€ 300,00 per evento - 3 eventi per anno
8) Rientro anticipato	€ 300,00 per evento - 2 eventi per anno

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Riduzione del Premio	Non sono previste riduzioni di premio.
-----------------------------	--

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Terremoto - Eventi Catastrofali	<p>L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato e/o Contenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conseguenti a terremoto; • conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio conseguenti a Terremoto. <p>Se conseguenti agli eventi assicurati, l'Impresa paga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese per demolire e sgomberare i residui del sinistro; • le spese per rimuovere, smaltire e trasportare i residui del sinistro; • le spese per un alloggio alternativo. <p>Tale opzione è sottoscrivibile unicamente in abbinamento alla copertura Incendio e Rischi accessori del Fabbricato e/o Contenuto e prevede un limite di indennizzo pari al 70% della somma assicurata alla partita Fabbricato e/o Contenuto per ciascun Anno assicurativo, previa detrazione di una Franchigia assoluta pari al 10% delle somme assicurate, per Sinistro.</p>
Alluvione - Inondazioni - Eventi Catastrofali	<p>L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato e/o al Contenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conseguenti ad Alluvione-Inondazione; • conseguenti rapido Allagamento per eccesso di precipitazioni; • conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio conseguenti ad Alluvione-Inondazione. <p>Tale opzione è sottoscrivibile unicamente in abbinamento alla copertura Incendio e Rischi accessori del Fabbricato e/o Contenuto e prevede un limite di Indennizzo del 70% delle somme assicurate per Fabbricato e/o Contenuto con il massimo di € 100.000,00, previa detrazione di una Franchigia assoluta di € 5.000,00 per Sinistro.</p>

<p>Allagamento - Eventi Catastrofali</p>	<p>L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato e/o al Contenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conseguenti a rapido Allagamento per eccesso di precipitazioni; • conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio conseguenti ad Allagamento. <p>Tale opzione è sottoscrivibile unicamente in abbinamento alla copertura Incendio e Rischi accessori del Fabbricato e/o Contenuto e prevede un limite di Indennizzo del 70% delle somme assicurate per Fabbricato e/o Contenuto con il massimo di € 100.000,00, previa detrazione di una Franchigia assoluta di € 5.000,00 per Sinistro.</p>
<p>Package Energia solare</p>	<p>L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti all'impianto fotovoltaico e all'impianto solare termico installati a norma di legge, collaudato e pronto per l'uso, causati dagli eventi previsti nella Sezione Incendio e Rischi accessori. Tale opzione è sottoscrivibile unicamente in abbinamento alla copertura Incendio e Rischi accessori del Fabbricato e prevede un limite di indennizzo di € 25.000,00 per ciascun anno assicurativo, e una Franchigia di € 250,00 per Sinistro.</p> <p>In caso di Furto o Rapina che colpiscano gli Impianti o le loro parti (supporti, staffe, cavi in genere ecc.) posizionati a terra, su tettoie/pensiline o su Fabbricati aventi linea di gronda a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria è applicato uno Scoperto del 30%.</p> <p>Sono altresì compresi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da guasto causato da rotture meccaniche, correnti e fenomeni elettrici; • da furto e rapina (per impianti stabilmente ancorati al fabbricato); • da responsabilità civile verso terzi; • indiretti, nella misura del 15% dell'indennizzo, con massimale di € 3.000,00.
<p>Tutela Legale Vita Privata</p>	<p>L'Impresa a sopporta i costi per le spese legali sostenute per la difesa dei tuoi diritti civili relativamente alla tutela della vita privata. La copertura è sottoscrivibile unicamente in abbinamento alla previa sottoscrizione della "Tutela Legale Abitazione" con gli stessi massimali.</p> <p>La copertura assicurativa riguarda la tutela dei tuoi diritti nell'ambito della vita privata extraprofessionale esclusivamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • controversie per danni extracontrattuali da te subiti per fatti illeciti di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza comprese le controversie per danni extracontrattuali da te subiti mediante l'utilizzo del web, come proprietario di animali domestici, utilizzatore di velocipedi e in veste di pedone, trasportato o passeggero di qualsiasi mezzo a seguito di incidenti stradali; • controversie contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte purché il valore in lite non sia inferiore ad € 500,00 e non superiore a € 100.000,00; la garanzia opera anche in qualità di proprietario di animali domestici ed utilizzatore di velocipedi; • controversie per danni extracontrattuali causati a terzi in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato. <p>La copertura opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.</p> <p>La copertura opera invece a primo rischio nel caso in cui l'assicurazione di responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata in quanto non oggetto della copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla Franchigia prevista dalla Polizza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • controversie di lavoro con i collaboratori domestici purchè regolarmente assunti; • difesa penale dell'Assicurato nei casi in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti colposi o per contravvenzioni; la copertura assicurativa è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato nei casi di invito a presentarsi e accompagnamento coatto; • l'istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (Artt. 417 e 429 codice civile) di un componente la famiglia anagrafica dell'Assicurato facente parte del suo Nucleo familiare; • l'istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Artt. 49 e 58 codice civile) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 codice civile) di componente la famiglia anagrafica dell'Assicurato facente parte del suo Nucleo familiare.

<p> Che cosa NON è assicurato?</p>	
<p>Rischi esclusi</p>	<p>Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP.</p>

<p> Ci sono limiti di copertura?</p>	
<p><u>Incendio e Rischi accessori</u></p> <p>La copertura assicurativa non è operante per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, salvo che per la copertura fenomeno elettrico; • conseguenti a smarrimento, Furto, Rapina, Estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è attiva la copertura assicurativa; • derivanti da scritte, deturpamento od imbrattamento; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati; 	

- da eventi atmosferici;
- da fenomeno elettrico;
- da acqua condotta;
- da rottura lastre.

Eventi Catastrofici

La copertura assicurativa non è operante per i danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, da maremoto, valanghe, slavine o frane;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto, Alluvione/Inondazione e Allagamento sui beni assicurati;
- di Furto, smarrimento, Rapina, Estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle leggi vigenti in materia edilizia;
- a beni mobili all'aperto;
- ripristinati in ritardo dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Relativamente alla copertura **Terremoto** sono inoltre esclusi i danni:

- causati da Alluvione/Inondazione e Allagamento.

Relativamente alla copertura **Alluvione/Inondazione** sono inoltre esclusi i danni:

- causati da traboccamento o Rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'Alluvione/Inondazione;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione.

Relativamente alla copertura **Allagamento** sono inoltre esclusi i danni:

- causati da Alluvioni/Inondazioni;
- causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina, gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- di franamento, cedimento, smottamento del terreno.

Furto e Rischi accessori

La copertura assicurativa non comprende i danni:

- verificatisi in conseguenza di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- agevolati dal Contraente o dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- verificatisi nell'Abitazione a partire dalle ore 24 del 90° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono disabitati per più di 90 giorni consecutivi. Per gioielli e Preziosi, Raccolte e collezioni, Valori, titoli di credito in genere e denaro, invece, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 45° giorno;
- indiretti quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi.

Responsabilità civile verso terzi

A) Responsabilità Civile proprietà

La copertura assicurativa non comprende i danni:

- cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari o noleggi;
- ai beni di terzi causati da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- da atti dolosi;
- direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
- direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
- derivanti da inadempimenti di natura contrattuale.

B) Responsabilità Civile Vita Privata

La copertura assicurativa non comprende i danni:

- causati dall'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali o connesse ad affari o noleggi;
- derivanti dalla pratica di sport a livello professionistico;
- derivanti dalla pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
- provocati a seguito di Furto subito dall'Assicurato a beni o cose appartenenti a soggetti terzi;
- causati a cose che tu abbia in uso e/o consegna a qualsiasi titolo o destinazione;
- ai beni di terzi causati da Incendio di Cose dell'Assicurato o da quest'ultimo detenute;
- provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- derivanti dalla proprietà o dall'uso, anche da parte dei domestici, di veicoli e di natanti;
- derivanti dalla proprietà o dall'uso di segway, monowheel e hoverboard;
- da atti dolosi;
- derivanti dall'esercizio della caccia;
- direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
- direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
- derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;
- derivanti da impiego di aeromobili.

Per tutti i danni a Cose resta a carico dell'Assicurato una Franchigia assoluta di € 150,00.

Tutela Legale

La copertura assicurativa non è operante per:

- qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando tu vieni perseguito in sede penale;
- controversie collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, eventi atomici e comunque derivanti da trasmutazione del nucleo o da attacco chimico e/o biologico;
- controversie non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- controversie di diritto pubblico, di Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria;
- controversie fra soci ed amministratori, di soci tra di loro e riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di impresa o partecipazione in impresa, nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende;
- controversie riguardanti contratti di agenzia;
- arbitrati;
- controversie riguardanti l'Art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);
- il Caso Assicurativo che tu hai causato con dolo;
- il Caso Assicurativo che è connesso al compimento di un reato doloso da parte tua;
- controversie e processi e/o procedimenti riguardanti il possesso, la proprietà, l'uso o la conduzione di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile;
- vertenze derivanti da qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o di altre tipologie di collaborazione;
- controversie riguardanti giochi di fortuna (lotterie sia pubbliche che private), scommesse o investimenti di capitali;
- vertenze e controversie con l'Impresa e contro BNL che intermedia il presente contratto;
- le controversie contrattuali salvo quanto indicato nel testo di polizza;
- in materia di diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- relative alla locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'Abitazione indicata nella Modulo di polizza/Attestato di Assicurazione;
- in relazione a contratti di compravendita, nuova costruzione, permuta, trasformazione o ristrutturazione di immobili. In questi casi le garanzie non operano anche per i sinistri relativi ai contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita dell'Abitazione assicurata, di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- riguardanti diritti della proprietà industriale, d'autore e concorrenza sleale;
- in materia di diritto tributario;
- di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;
- non espresse previste nelle condizioni di assicurazioni alle sezioni Tutela Legale Abitazione e Tutela Legale Vita Privata;
- controversie contrattuali di valore inferiore al limite minimo di € 500,00 (cinquecento) o superiore al limite massimo di € 100.000,00 (centomila);
- pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere.

Assistenza

La copertura assicurativa non comprende i danni per:

- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di Terrorismo e di vandalismo;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni da parte dell'Assicurato;
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole Prestazioni.

Per le prestazioni di seguito elencate non sono inoltre compresi i danni per:

"Invio di un idraulico per interventi di emergenza"

- allagamento e mancanza d'acqua, dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a rottura delle tubature esterne dell'Abitazione ed a negligenza dell'Assicurato, nonché dovuti a interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- mancato scarico, dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.

"Invio di un elettricista per interventi in emergenza"

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'assicurato;
- interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte e a valle del contatore.

"Invio di un vetraio nelle 24 ore"

- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'assicurato.

Si riporta di seguito una sintesi delle **franchigie e degli scoperti** applicati per le diverse sezioni:

Incendio e Rischi accessori

Copertura assicurativa (fattispecie)	Scoperto/Franchigia per Sinistro
Eventi socio politici - atti vandalici o dolosi di terzi	€ 250,00
Eventi atmosferici	€ 250,00
Sovraccarico neve	€ 500,00
Rottura Lastre	€ 100,00
Spese di demolizione e sgombero	Non previsti
Trasloco, deposito e ricollocamento arredamento	Non previsti
Spese di soggiorno - alloggio	Non previsti
Ricorso terzi	Non previsti
Acqua condotta	€ 250,00
Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta	€ 250,00
Gelo	€ 250,00
Fenomeno elettrico	€ 250,00
Onorari di riprogettazione	Non previsti
Costi/oneri di urbanizzazione	Non previsti

Furto e Rischi accessori

Copertura assicurativa (fattispecie)	Scoperto/Franchigia per Sinistro
Furto, rapina, estorsione (diffinitività mezzi di protezione/chiusura o presenza di persone nei locali)	Scoperto 20%

Responsabilità Civile verso terzi

Copertura assicurativa (fattispecie)	Scoperto/Franchigia per Sinistro
Danni a Cose	€ 150,00
Danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna	€ 150,00
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	Scoperto 10% col minimo di € 250,00
Danni da inquinamento accidentale	Scoperto 10% col minimo di € 250,00
Danni da Incendio, Scoppio, Esplosione o Implosione di Cose dell'Assicurato o da lui detenute	Scoperto 10% col minimo di € 250,00 (esclusivamente per danni a Cose)



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

appena si verifica un Sinistro, devi comunicarlo alla Compagnia privilegiando l'utilizzo del canale telefonico e chiamando: al numero verde **800.920.222** e dall'estero allo **02.77.22.47.77**.

	<p>È possibile inoltre contattare il nostro Servizio Clienti per ricevere informazioni sullo stato della pratica già in corso.</p> <p>È possibile comunque presentare denuncia di Sinistro o contattarci: via email scrivendo a: documentisinistriprotezione@cardif.com</p> <p>raccomandata a: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI).i</p> <p>Per le garanzie della Sezione Incendio e Rischi accessori, devi darne avviso entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Per le garanzie Furto e Rischi accessori e RC Abitazione e Vita Privata entro 2 giorni.</p> <p>Per i danni da furto e rapina, devi presentare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 5 giorni.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: Non previsto.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata dalla Compagnia alla società ARAG SE-Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia- Viale del Commercio, 59- 37135 Verona; • La gestione dei sinistri Assistenza è stata affidata dalla Compagnia alla Struttura Organizzativa della società Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 - 20057 Assago.
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 Codice Civile).</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Rilasciare dichiarazioni false o reticenti o la mancata comunicazione di aggravamento del rischio possono comportare gravi conseguenze, ivi compreso il recesso da parte della Compagnia o la mancata corresponsione totale o parziale della Prestazione assicurativa.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione richiesta.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il Premio è indicato nel Modulo di polizza / Attestato di assicurazione e comprende l'eventuale imposta di Assicurazione. Non sono presenti interessi di frazionamento in caso di frazionamento mensile.
Rimborso	Il rimborso del Premio versato avviene, al netto delle imposte, in caso di esercizio del diritto di recesso. In caso di perdita dei requisiti di assicurabilità, il rimborso del Premio versato avviene al netto delle imposte e della parte di Premio già goduta.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Carenza: Relativamente alle garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eventi catastrofali (Terremoto - Alluvione/Inondazione e Allagamento): la copertura decorre dopo 10 giorni dall'effetto della Polizza; - Tutela Legale Abitazione e Vita Privata: la copertura per i casi assicurativi diversi dall'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e dai procedimenti penali, decorre dopo 90 giorni dalla data di efficacia della Polizza.
Sospensione	Se il Contraente non paga il Premio relativo al primo anno, Cardif può agire per l'esecuzione dell'Assicurazione nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il Premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il Premio è ripartito in più rate (pagamento mensile), fermo restando il disposto dei primi due commi dell'Art.1901 del Codice Civile; in tal caso il termine decorre dalla data di scadenza delle singole rate.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>In caso di stipula in filiale, puoi recedere dall'Assicurazione entro 30 giorni dalla data di effetto dell'Assicurazione con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recandosi presso una filiale della Banca compilando l'apposito modulo disponibile; • inviando alla Compagnia, entro tale termine, una raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di invio della raccomandata) o via email una comunicazione ai seguenti recapiti: <p style="text-align: center;"> Cardif - Back Office Protezione - Post Vendita Casella Postale 550 20123 Milano Email: lineapersone@cardif.com </p>

	<p>La polizza sarà annullata dalla data di effetto dell'Assicurazione.</p> <p>La denuncia di Sinistro, in pendenza del termine di Recesso, implica la rinuncia al diritto medesimo.</p> <p>Nel caso di stipula mediante canale telefonico hai facoltà di esercitare il diritto di Recesso comunicando alla Compagnia la sua volontà entro 2 mesi con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recandosi presso una filiale della Banca compilando l'apposito modulo disponibile; • inviando alla Compagnia, entro tale termine, una raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di invio della raccomandata) o via email una comunicazione ai seguenti recapiti <p style="text-align: center;">Cardif - Back Office Protezione - Post Vendita Casella Postale 550 20123 Milano Email: lineapersone@cardif.com</p> <p>In caso di Sinistro avvenuto durante il periodo di recesso, in cui è possibile esercitare il diritto di Recesso, il pagamento della prestazione è subordinato all'addebito andato a buon fine delle rate di Premio relative al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto. Qualora il Contraente, successivamente al Sinistro eserciti il diritto di Recesso, fermo il riconoscimento dell'Indennizzo, se dovuto, la Compagnia tratterà la parte di Premio, comprensivo delle imposte, relativo al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto.</p> <p>La Compagnia provvede alla restituzione del Premio, eventualmente versato, al netto delle imposte, al Contraente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione che consente il rimborso.</p>
Risoluzione	<p>L'Impresa può recedere dalla Polizza se l'Assicurato entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). In caso di mancato pagamento del premio, l'assicurazione è risolta di diritto qualora l'Assicuratore, nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il primo addebito o la rata di mensile di Premio sono scaduti, non agisce per la riscossione. In tal caso l'Assicuratore ha diritto al pagamento del Premio nella sua interezza e al rimborso delle spese.</p>

	A chi è rivolto questo prodotto?
<p>Il prodotto è rivolto a persone fisiche maggiorenni proprietarie o locatarie di abitazioni private e intestatarie di un conto corrente BNL, aventi residenza e domicilio abituale in Italia, che intendano proteggere la propria abitazione (sita in Italia) da danni di varia natura (quali ad es. Incendio e Furto) ricevendo anche prestazioni di assistenza, oppure che desiderino tutelarsi per i danni provocati da fatti inerenti la vita privata, o ancora che necessitino di una copertura per spese legali di eventuali controversie correlate alla proprietà o al godimento dell'abitazione o a fatti relativi alla vita privata.</p>	

	Quali costi devo sostenere?
<p>Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 30,00% del premio imponibile.</p>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Se il reclamo riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), devi inviare una comunicazione scritta, per email, posta o fax, all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente recapito:</p> <p style="text-align: center;">Cardif – Ufficio Reclami Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano E-mail: reclami@cardif.com fax 02.77.224.265</p> <p>È possibile inoltrare il reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet www.bnpparibascardif.it.</p> <p>La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni da quando hanno ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se non fossi soddisfatto della risposta, puoi rivolgerti all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all'Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia.</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all'IVASS a mezzo PEC, posta o fax:</p>

IVASS - Servizio tutela del consumatore
Via del Quirinale 21 - 00187 Roma
ivass@pec.ivass.it
fax 06 4213 3206

Per la stesura del reclamo presentato all'IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia www.bnpparibascardif.it nella sezione dedicata ai reclami. L'autorità di vigilanza del Paese delle Compagnie che hanno sede in Francia è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito <http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-laclientele/comment-contacter-lacp.html>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione (Obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita (Facoltativa)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la copertura Tutela Legale, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure di impugnazione avanti alle Autorità superiori (Appello o Cassazione), la decisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS - Rappresentanza Generale per l'Italia

POLIZZA MIOMONDO BNL

**POLIZZA MULTIRISCHI
ABITAZIONE**

Edizione 01/2022

*La copertura assicurativa è facoltativa. Prima della sottoscrizione leggere attentamente
le Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico di lavoro "Contratti Semplici e Chiari"*



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

bnpparibascardif.it

Indice

La Polizza in sintesi	1 di 3
Condizioni di Assicurazione	1 di 58
Glossario	1 di 58
Norme che regolano l'Assicurazione	6 di 58
Art. 1 Cosa e chi copre la Polizza?	6 di 58
Art. 2 Chi si può assicurare?	7 di 58
Art. 3 A quali condizioni opera l'Assicurazione?	7 di 58
Art. 4 Come assicurarsi?	8 di 58
Art. 5 Quanto durano le garanzie?	8 di 58
Art. 6 Si può recedere dall'Assicurazione?	9 di 58
Art. 7 Pagamento del Premio	10 di 58
Art. 8 Quando sarà pagato l'Indennizzo?	11 di 58
Art. 9 Dichiarazioni del Contraente sulle circostanze del Rischio	11 di 58
Art. 10 Aggravamento e diminuzione del Rischio	11 di 58
Art. 11 Modifiche	12 di 58
Art. 12 Coesistenza di altre assicurazioni	12 di 58
Art. 13 Prescrizione	12 di 58
Art. 14 Oneri fiscali	12 di 58
Art. 15 Legge applicabile e rinvio alle norme di legge	12 di 58
Art. 16 Come comunicare con la Compagnia?	12 di 58
Art. 17 Controversie e reclami	13 di 58
Art. 18 Protezione dei dati personali	14 di 58
SEZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI	15 di 58
Art. 19 Incendio e Rischi accessori	15 di 58
Art. 20 Altri eventi	16 di 58
Art. 21 Spese supplementari	17 di 58
Art. 22 Rischio locativo - Danni all'Abitazione presa in locazione	17 di 58
Art. 23 Ricorso Terzi, vicini o Locatari - Danni a Terzi da Incendio	17 di 58
Art. 24 Perdita del canone di locazione	18 di 58
Art. 25 Rinuncia della Compagnia al diritto di surroga	18 di 58
Art. 26 Dolo e colpa grave	18 di 58
Art. 27 Altri contratti di Assicurazione	18 di 58
Art. 28 Ispezione dei beni assicurati	19 di 58
Art. 29 Fabbricati non assicurabili	19 di 58
Art. 30 Esclusioni	19 di 58
Art. 31 Limiti di Indennizzo	21 di 58
COPERTURE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE - EVENTI CATASTROFALI	24 di 58
Art. 32 Rischi assicurati	24 di 58
Art. 33 Esclusioni	24 di 58
Art. 34 Limiti di Indennizzo	25 di 58
COPERTURA AGGIUNTIVA FACOLTATIVA - PACKAGE ENERGIA SOLARE	27 di 58
Art. 35 Rischi legati all'Impianto Fotovoltaico e Solare Termico	27 di 58
Art. 36 Impianti non assicurabili	27 di 58
Art. 37 Esclusioni	28 di 58
Art. 38 Limiti di Indennizzo	28 di 58
Art. 39 Che cosa fare in caso di Sinistro	29 di 58
Art. 40 Esagerazione dolosa del danno	29 di 58
Art. 41 Procedura per la valutazione del danno	29 di 58
Art. 42 Mandato dei periti liquidatori	30 di 58
Art. 43 Determinazione del danno, limite di Indennizzo per il Fabbricato e il Contenuto	30 di 58



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

bnpparibascardif.it

Art. 44 Determinazione del danno in caso di evento derivante da Fenomeno Elettrico	31 di 58
Art. 45 Riduzioni dell'Indennizzo legate alla Superficie effettiva dell'Abitazione	32 di 58
Art. 46 Titolarità dei diritti	32 di 58
Art. 47 Anticipo Indennizzo	32 di 58
Art. 48 Pagamento dell'Indennizzo	33 di 58
SEZIONE FURTO E RISCHI ACCESSORI	34 di 58
Art. 49 Furto, Rapina, Estorsione	34 di 58
Art. 50 Rimborso per spese documentate	35 di 58
Art. 51 Condizioni per l'operatività della copertura	35 di 58
Art. 52 Esclusioni	36 di 58
Art. 53 Limiti di Indennizzo	36 di 58
Art. 54 Riduzioni dell'Indennizzo legate a difformità dei mezzi di protezione e chiusura	37 di 58
Art. 55 Raddoppio dei limiti dell'Indennizzo per Beni Assicurati custoditi in Cassaforte o in cassette di sicurezza	37 di 58
Art. 56 Abitazione secondaria	37 di 58
Art. 57 Scoperto per l'Abitazione secondaria	38 di 58
Art. 58 Concomitanza di Scoperti/Franchigie	38 di 58
Art. 59 Riduzione della Somma Assicurata	38 di 58
Art. 60 Che cosa fare in caso di Sinistro	38 di 58
Art. 61 Recupero dei beni rubati	39 di 58
Art. 62 Rinvio alle norme della copertura assicurativa Incendio e Rischi accessori	39 di 58
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	40 di 58
Art. 63 Responsabilità Civile Abitazione	40 di 58
Art. 64 Fabbricati in condominio - Comproprietà	41 di 58
Art. 65 Persone non considerate terzi	41 di 58
Art. 66 Esclusioni	41 di 58
Art. 67 Responsabilità Civile Vita Privata	42 di 58
Art. 68 Persone non considerate terzi	43 di 58
Art. 69 Esclusioni	43 di 58
Art. 70 Franchigia per danni a cose	44 di 58
Art. 71 Validità territoriale	44 di 58
Art. 72 Che cosa fare in caso di Sinistro	44 di 58
Art. 73 Gestione delle controversie	45 di 58
Art. 74 Limiti di Indennizzo	45 di 58
SEZIONE TUTELA LEGALE	46 di 58
Art. 75 Soggetti Assicurati	46 di 58
Art. 76 Tutela Legale Abitazione - Copertura sempre operante in caso di acquisto della sezione Tutela Legale	46 di 58
Art. 77 Tutela Legale Vita Privata	47 di 58
Art. 78 Spese riconosciute	47 di 58
Art. 79 Controversie non assicurate	48 di 58
Art. 80 Esclusioni	49 di 58
Art. 81 Quando è coperto e quando avviene il Sinistro	50 di 58
Art. 82 Validità territoriale	50 di 58
Art. 83 Cosa fare in caso di Sinistro	50 di 58
Art. 84 Denuncia del Caso Assicurativo e scelta del Legale	51 di 58
Art. 85 Obblighi dell'Assicurato	52 di 58
Art. 86 Gestione del Caso Assicurativo	52 di 58
Art. 87 Indennizzo	53 di 58
Art. 88 Recupero di somme	53 di 58
SEZIONE ASSISTENZA	54 di 58
Art. 89 Prestazioni	54 di 58
Art. 90 Limiti della copertura	55 di 58
Art. 91 Limiti specifici delle singole Prestazioni	56 di 58
Art. 92 Limiti d'Indennizzo	57 di 58
Art. 93 Dove vale la copertura	57 di 58
Art. 94 Limitazioni di responsabilità	57 di 58





CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

bnpparibascardif.it

La Polizza in sintesi

Proteggi la tua Abitazione e la tua famiglia

La Polizza MIOMONDO BNL è il prodotto che protegge l'Assicurato, la sua Abitazione e/o il suo patrimonio da eventi che potrebbero compromettere la stabilità economica della sua famiglia, relativi all'Abitazione e/o alla vita privata, attraverso coperture dedicate alla casa e alla persona. Di seguito sono riportati alcuni esempi del contenuto delle coperture.

Le coperture Incendio e Rischi accessori, Responsabilità Civile Vita Privata e Tutela Legale possono essere selezionate anche da sole, mentre le altre coperture sono diversamente combinabili secondo modalità prestabilite.

1. CASA

La Polizza assicura l'Abitazione, ma può avere ad oggetto anche i beni al suo interno e prevedere l'assistenza al verificarsi di un imprevisto, a seconda delle coperture selezionate.



INCENDIO E RISCHI ACCESSORI FABBRICATO

Un corto circuito provoca un Incendio che danneggia completamente l'Abitazione



INCENDIO E RISCHI ACCESSORI CONTENUTO

Una fuga di gas provoca un Incendio che danneggia alcuni Elettrodomestici; il divano e il tappeto si impregnano di acqua dopo un improvviso Allagamento dell'Abitazione



EVENTI

Un improvviso Terremoto, rende completamente inagibile l'appartamento, delle abbondanti precipitazioni provocano un Allagamento all'interno dell'Abitazione



PACKAGE ENERGIA SOLARE

Un Fulmine colpisce e danneggia alcuni pannelli fotovoltaici; vengono sottratti, a seguito di Furto, alcuni componenti elettronici dell'Impianto Solare Termico



FURTO E RISCHI

Dei ladri entrano nell'Abitazione e oltre a rubare gioielli, denaro, smartphone, rompono alcuni serramenti e provocano danni ai mobili



ASSISTENZA

La chiave si spezza nella serratura di casa; una tubatura si guasta e comincia a perdere durante la notte; la caldaia non funziona e va in blocco



2. PERSONA

La Polizza protegge da richieste di risarcimento per danni provocati a Cose e/o persone nell'ambito della vita privata e può supportare l'Assicurato in caso di controversie legali legate all'Abitazione e/o alla vita privata, a seconda delle coperture selezionate.



RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA

Durante una gita in bicicletta, inavvertitamente, si urta una macchina parcheggiata danneggiandone la fiancata; il cane saltando per gioco, urta un passante facendolo cadere rovinosamente a terra



TUTELA

Alcuni operai, facendo dei lavori sulla strada, danneggiano la recinzione della casa e si richiede il risarcimento dei danni

AVVERTENZA: Leggi attentamente le Condizioni di Assicurazione

Questa pagina di sintesi illustra la Polizza e le garanzie in modo immediato e nei tratti essenziali, ma non ha valore contrattuale e, pertanto, non sostituisce né integra i termini e le condizioni a cui l'Assicurazione è prestata, che sono esclusivamente quelli previsti negli articoli di seguito riportati.

In queste Condizioni di Assicurazione, ad aiutarla nella lettura e consultazione, troverà il simbolo "**Da tenere a mente**". La invitiamo inoltre a fare riferimento al Glossario in cui sono riportate le definizioni dei termini indicati nelle Condizioni con l'iniziale maiuscola.



Hai bisogno di richiedere informazioni sul prodotto Polizza MIOMONDO BNL?

Puoi contattare il Servizio Clienti al numero **800.900.780** oppure dall'estero (+39) 02.77.22.46.86 operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.



Devi denunciare un Sinistro o richiedere informazioni in merito ad un Sinistro già aperto?

- Puoi contattare telefonicamente la Compagnia al numero verde **800.920.222** e dall'estero (+39) 02.77.22.47.77
- Puoi contattarci via posta all'indirizzo **Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI)**
- Puoi spedire una e-mail all'indirizzo **documentisinistriprotezione@cardif.com**

 Da tenere a mente

Dove trovare tutti i tuoi documenti e le informazioni importanti della Polizza?



1 - Nella tua area riservata MyCardif

Le informazioni di dettaglio sulla Polizza sono disponibili accedendo all'area riservata sul sito www.bnpparibascardif.it con le credenziali create in fase di registrazione. È possibile visualizzare le coperture in essere, con il dettaglio delle caratteristiche di prodotto e delle scadenze e i premi pagati.



2 - Nel tuo Home Banking

Se sei titolare del servizio di Home Banking BNL potrai accedere anche all'app BNL per avere tutte le polizze a portata di mano, su smartphone e tablet.



Glossario

Abitazione principale

L'Abitazione, indicata nel Modulo di Polizza /Attestato di Assicurazione, in cui l'Assicurato dimora stabilmente.

Abitazione secondaria

Qualsiasi abitazione diversa dall'Abitazione Principale indicata nel Modulo di Polizza /Attestato di Assicurazione.

Abitazione

I locali destinati a civile Abitazione, comprese eventuali quote di Fabbricato di proprietà comune, che possono formare:

- appartamento: l'insieme dei locali fra loro comunicanti facenti parte di un Fabbricato costituito da più appartamenti non comunicanti. Ogni appartamento ha un proprio accesso all'interno del Fabbricato e un accesso comune dall'esterno;
- villa a schiera: l'insieme dei locali fra loro comunicanti facenti parte di un Fabbricato costituito da più ville a schiera, ognuna con proprio accesso indipendente dall'esterno;
- villa: Fabbricato singolo destinato ad Abitazione, con proprio accesso dall'esterno.

Allagamento

Rapido accumulo di acqua causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

Alluvioni - Inondazioni

Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali.

Animali domestici

Animali comunemente allevati dall'uomo. Sono escluse le specie animali che prevalentemente in natura vivono allo stato brado e, in ogni caso, gli animali utilizzati per attività finalizzate alla produzione di reddito.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e cioè:

- il Contraente identificato nel Modulo di Polizza/Attestato di Assicurazione e il suo Nucleo Familiare;
- i figli minori del Contraente al momento del Sinistro non facenti parte del Nucleo Familiare qualora affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
- i figli naturali minorenni al momento del Sinistro, non facenti parte del Nucleo Familiare e

ufficialmente riconosciuti ai sensi di legge dal Contraente;

- i figli del Contraente (purché di età non superiore a 26 anni al momento del Sinistro) non facenti parte del Nucleo Familiare poiché residenti altrove per motivi di studio;
- i minori in affidamento al Contraente medesimo.

Assicurazione

Contratto con il quale la Compagnia, verso pagamento del Premio, si impegna a tenere indenne l'Assicurato al verificarsi di un Sinistro, ai termini e alle condizioni convenute.

Assistenza Stragiudiziale

L'attività svolta per tentare di risolvere una controversia prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Attestato di Assicurazione (o anche solo "Attestato")

Documento contrattuale, previsto per il canale di vendita telefonico, che unitamente alle Condizioni di Assicurazione costituisce il contratto di Assicurazione e riporta gli elementi principali dell'Assicurazione (la decorrenza e la scadenza del contratto di Assicurazione, i dati anagrafici dell'Assicurato, del Contraente con le sue dichiarazioni, le coperture assicurative operanti, l'ammontare del Premio ecc.) e viene sottoscritto dal Contraente e dalla Compagnia.

Banca/Intermediario

La persona giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'Art. 109 del CAP, che colloca la Polizza presso i propri clienti intestatari di un conto corrente. Nel caso specifico BNL, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. con sede legale in viale Altiero Spinelli n. 30 00157 Roma - partita iva 09339391006.

Carenza

Periodo intercorrente tra la data di efficacia dell'Assicurazione e la data di inizio di operatività della copertura, nel corso del quale quest'ultima è sospesa.

Caso Assicurativo

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa Tutela Legale.

Cassaforte

Contenitore metallico non smontabile, munito di speciali serrature di sicurezza, di peso non inferiore ai 75 kg, salvo il caso di cassaforte incassata ed ancorata nel muro in modo tale che non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

Compagnia, Assicuratore



Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia (d'ora in poi, anche "Cardif RD"), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

- Sede legale: Piazza Lina Bo Bardi 3, - 20124 Milano
- Capitale sociale: 16,876 Milioni di euro
- P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916500153
- REA: 1254536
- PEC: cardifrd@pec.cardif.it
- Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011
- Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989

Condizioni di Assicurazione

Il documento, parte del Set informativo, che contiene l'insieme delle clausole dell'Assicurazione.

Contenuto

L'arredamento in genere per l'Abitazione e tutto quanto serve per uso domestico o personale. Opere di miglioria apportate dal locatario. Sono compresi gli impianti di prevenzione e di allarme, gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore.

Sono esclusi beni destinati all'esercizio di attività professionali, artigianali o commerciali, i veicoli a motore soggetti all'obbligo dell'Assicurazione della responsabilità civile della circolazione e le imbarcazioni.

Contraente

La persona fisica che stipula l'Assicurazione e si obbliga a pagare il Premio.

Cose

Limitatamente alla copertura assicurativa "Responsabilità Civile", i beni materiali e gli animali.

Crollo

Il completo distacco e la conseguente caduta di una o più parti del Fabbricato dal resto della struttura oppure una deformazione della struttura portante del Fabbricato che ne abbia compromesso la stabilità.

Disdetta

Comunicazione che una Parte è tenuta ad inviare all'altra Parte entro il termine di preavviso convenuto, qualora non desideri il tacito rinnovo dell'Assicurazione.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione

Il comportamento di colui che, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Fabbricato

L'intera costruzione edile o la porzione della stessa (ivi compresa, nel caso di Fabbricato condominiale, la quota parte di proprietà comune) di proprietà dell'Assicurato o in locazione. Il Fabbricato include:

- Fissi e Infissi;
- opere di fondazione o interrate;
- affreschi e statue non aventi valore artistico;
- impianti fissi idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne televisive, antenne radio, altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione;
- le tinteggiature, tappezzerie e moquette;
- le sue pertinenze (quali centrale termica, box, cantina, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli), purché realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

Non costituiscono Fabbricato:

- il terreno;
- gli spazi adiacenti, quali i cortili, giardini, parchi, alberi, orti, strade private, giochi ed attrezzature sportive quali campi da tennis, piscine, vasche idromassaggio esterne, scivoli, altalene, giostrine a mano e simili;
- se presenti, l'Impianto Fotovoltaico e l'Impianto Solare Termico.

Fissi e Infissi

Fissi: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione (per esempio ringhiere, grondaie, pluviali etc.).

Infissi: serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e i telai dove sono fissati (per esempio finestre, tapparelle, persiane, gelosie, lucernari, inferriate, porte etc.).

Franchigia

La somma che, per ogni Sinistro, viene dedotta dall'Indennizzo e resta pertanto a carico del Contraente e/o Assicurato.

Fulmine

Il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

Furto

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto Macchine

Tutti i danni all'Impianto Fotovoltaico o all'Impianto Solare Termico derivanti da guasto e/o rotture, originati da cause interne di natura meccanica.

Impianto Fotovoltaico

L'impianto per produrre energia elettrica grazie allo



sfruttamento dell'energia solare, comprensivo di supporti, staffe, Inverter, apparecchiature di controllo e di rilevazione e altri componenti elettrici minori.

Impianto Solare Termico

L'impianto per la produzione di energia termica grazie allo sfruttamento dell'energia irradiata dal sole per scaldare liquidi, da utilizzarsi prevalentemente nell'ambito domestico, comprensivo di supporti, staffe, apparecchiature di controllo e di rilevazione e altri componenti elettrici minori.

Incendio

La combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare e di impianti di esalazione fumi che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

Inverter

Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di Assicurazione.

Lastre

Le lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo e vetro (compresi specchi), anche lavorate e decorate, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide.

Legale

Professionista abilitato a difendere un soggetto in giudizio.

Limite di Indennizzo o Massimale

Somma massima liquidabile dalla Compagnia a titolo di Indennizzo.

Locatario

Colui che ha un bene in locazione.

Locatore

Colui che concede un bene in locazione.

Mediazione

L'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Modulo di Polizza (o anche solo "Modulo")

Documento contrattuale, previsto per il canale filiale, che unitamente alle Condizioni di Assicurazione costituisce il contratto di Assicurazione e riporta gli elementi principali dell'Assicurazione (la decorrenza e

la scadenza del contratto di Assicurazione, i dati anagrafici dell'Assicurato, del Contraente con le sue dichiarazioni, le coperture assicurative operanti, l'ammontare del Premio ecc.) e viene sottoscritto dal Contraente e dalla Compagnia.

Nucleo Familiare

I soggetti che risultino, al momento del Sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia del Contraente.

Occlusione

La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinata da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

Oggetti Pregiati

Quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi Preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria, il tutto per uso domestico o personale.

P.R.A. (Primo Rischio Assoluto)

Il diritto dell'Assicurato, in caso di Sinistro, di essere indennizzato di tutto il danno subito, sino al Massimale, e non in proporzione al valore del bene. Il P.R.A. è una forma di copertura assicurativa di maggiore favore per Assicurato rispetto a quanto stabilito dall'articolo 1907 del codice civile.

Paesi o Regioni sottoposti a Sanzioni Internazionali - Major Sanctioned Countries & Regions (MSC&R)

Paesi nei confronti dei quali, a causa dell'applicazione di sanzioni (ivi incluse quelle emanate dall'OFAC Office of Foreign Assets Control), è inibita la possibilità di instaurare rapporti e/o compiere operazioni, anche con soggetti residenti o con domicilio, eletto o trasferito anche nel corso della Polizza in tali Paesi.

Parti

Il Contraente e CARDIF Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Polizza

Documento che prova l'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo degli obblighi dalla stessa assunti ai sensi dell'Assicurazione.

Prescrizione

Estinzione del diritto alla Prestazione, se non è fatto valere entro i termini di legge.

Prestazione

L'assistenza fornita all'Assicurato nel momento del bisogno da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. tramite la propria Struttura Organizzativa in relazione alla copertura assicurativa "Assistenza".

Preziosi

Oggetti totalmente o parzialmente d'oro o di platino,



gioielli, pietre preziose e perle naturali e di coltura; orologi da polso o da tasca, anche in metallo non prezioso, di valore singolo superiore ad € 3.000,00 (tremila).

Raccolte e collezioni

Insieme di oggetti, beni o enti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi, ordinati secondo determinati criteri, aventi un valore intrinseco e di mercato oggettivamente riconosciuto.

Rapina

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Recesso

Diritto unilaterale di una Parte di sciogliersi dal contratto di Assicurazione.

Rigurgito

Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Rischio

la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto

La percentuale di Indennizzo che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun Sinistro.

Scoppio-Implusione

Repentino dirompersi o cedere di contenitori o tubazioni per eccesso o difetto di pressione interna. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete", comunque si manifestassero, non sono considerati Scoppio.

Set informativo

L'insieme dei documenti previsti dal Regolamento IVASS n. 41 del 02.08.2018 e successive modificazioni che devono essere contestualmente consegnati all'Aderente/Contraente prima della sottoscrizione del contratto e pubblicati nel sito internet della Compagnia. Il Set informativo è costituito dal DIP, dal DIP aggiuntivo, dalle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario.

Sinistro

(non applicabile alla Tutela Legale)

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Soggetti sottoposti a Misure Restrittive dell'Operatività

Soggetti siano essi persone fisiche o differenti da persone fisiche, inclusi i soggetti che con essi hanno stretti legami, anche a titolo di partecipazione al capitale (nel caso di soggetti differenti da persone fisiche) che, in quanto cittadini, residenti o con domicilio eletto in Paesi o Regioni Sottoposti a Sanzioni Internazionali - MSC & R. non possono sottoscrivere, perfezionare e/o mantenere un rapporto (Polizza) con la

Compagnia, ovvero risultare beneficiari dei pagamenti in caso di Sinistro.

Struttura Organizzativa

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. (sede Via del Mulino, 4 - 20057- Assago), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto che regola il contatto telefonico con l'Assicurato e l'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di Assistenza.

Superficie

Misura, espressa in metri quadrati, dell'Abitazione indicata nel Modulo di Polizza/Attestato di Assicurazione data dalla somma di:

- 100% della superficie lorda dei vani ossia includendo anche le aree occupate dai muri interni e perimetrali;
- 50% della superficie, come sopra descritta, di balconi, terrazzi, porticati, autorimesse, solai, mansarde, taverne cantine ed altre eventuali pertinenze;
- del 100% della misura di box, garage, cantine poste al piano terra o inferiore. (Questa dichiarazione è specifica per la sottoscrizione della copertura facoltativa Eventi catastrofali).

Se l'Abitazione fa parte di un condominio sono escluse le superfici delle parti comuni.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terrorismo

Atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza o minaccia, commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Unico Caso Assicurativo

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati, cioè:

- vertenze e controversie, giudiziali e non, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali ad un medesimo contesto riferito all'evento rientrante nella copertura assicurativa. Detto principio prevale sull'individuazione della domanda principale sia dal punto di vista economico che nel merito;



- indagini, rinvii a giudizio e/o procedimenti penali a carico di una o più Assicurati e dovuti al medesimo evento o fatto.

Valore a Nuovo

- per il Fabbricato, la spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per Contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati o asportati con altri nuovi, uguali oppure equivalenti.

Valore Commerciale

Il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, danneggiati o asportati, con altri nuovi, uguali o equivalenti, al netto di deprezzamento stabilito in relazione a vetustà, uso, qualità, funzionalità, stato di manutenzione.

Valori

Denaro, carte valori e titoli di credito in genere, valori bollati e postali, carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti valori.



Norme che regolano l'Assicurazione

Art. 1 Cosa e chi copre la Polizza?

La Polizza MIOMONDO BNL offre la possibilità di sottoscrivere tutte o alcune delle seguenti coperture:

Sezione	Garanzia Assicurativa
INCENDIO E RISCHI ACCESSORI	Fabbricato Contenuto Rischio locativo Fenomeno elettrico Acqua condotta Spese ricerca e riparazione guasto da Acqua Condotta Ricorso Terzi, vicini o locatari - Danni a terzi da Incendio Eventi catastrofici Fabbricato Eventi catastrofici Contenuto Package Energia Solare
FURTO E RISCHI ACCESSORI	Contenuto
RESPONSABILITÀ CIVILE	Responsabilità Civile Abitazione Responsabilità Civile Vita Privata
TUTELA LEGALE	Tutela Legale Abitazione Tutela Legale Vita Privata
ASSISTENZA	Assistenza

Il dettaglio delle condizioni e delle prestazioni per ogni Garanzia Assicurativa è indicato nelle relative Sezioni:

Sezione	Garanzie Assicurative	Proprietario	Locatario
INCENDIO E RISCHI ACCESSORI	Fabbricato	A scelta	Non disponibile
	Contenuto	A scelta	A scelta
	Rischio locativo	Non disponibile	A scelta
	Fenomeno elettrico	Inclusa con l'Incendio Fabbricato e/o Contenuto	Inclusa con l'Incendio Contenuto
	Acqua condotta	Inclusa con l'Incendio Fabbricato e/o Contenuto	Inclusa con l'Incendio Contenuto
	Spese ricerca e riparazione guasto da Acqua Condotta	Inclusa con l'Incendio Fabbricato	Non disponibile
	Ricorso Terzi, vicini o locatari - Danni a terzi da Incendio	Inclusa con l'Incendio Fabbricato e/o Contenuto	Inclusa con il Rischio Locativo e/o Contenuto
	Eventi catastrofici Fabbricato	Opzionale con l'Incendio Fabbricato	Non disponibile
	Eventi catastrofici Contenuto	Opzionale con l'Incendio Contenuto	Opzionale con l'Incendio Contenuto
	Package Energia Solare	Opzionale con l'Incendio Fabbricato	Non disponibile
FURTO E RISCHI ACCESSORI	Contenuto	Opzionale con l'Incendio Contenuto	Opzionale con l'Incendio Contenuto
RESPONSABILITÀ CIVILE	Responsabilità Civile Abitazione	Inclusa con l'Incendio Fabbricato e/o Contenuto	Inclusa con il Rischio locativo e/o Contenuto
	Responsabilità Civile Vita Privata	A scelta	A scelta
TUTELA LEGALE	Tutela Legale Abitazione	A scelta	A scelta
	Tutela Legale Vita Privata	Opzionale con la Tutela Legale Abitazione	Opzionale con la Tutela Legale Abitazione
ASSISTENZA	Assistenza	Inclusa con l'Incendio Fabbricato e/o Contenuto	Inclusa con il Rischio locativo e/o Contenuto

Ai fini della sottoscrizione della Polizza occorrerà aver acquistato almeno una tra le coperture assicurative a scelta sopra riportate per la casa o per la persona.

Le Garanzie attivate saranno presenti nel Modulo/Attestato.

POLIZZA MIOMONDO BNL OFFRE AL CONTRAENTE IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DEI PREMI LA POSSIBILITÀ, NEL CORSO DELLA SUA DURATA, DI:

- Attivare uno o più sezioni non attive;
- Modificare, dove possibile, i massimali e/o le somme assicurate delle coperture attive;
- Attivare una o più coperture all'interno della stessa sezione.

Queste possibilità sono concesse nel rispetto dei vincoli tra coperture sopra evidenziati e fermi i termini di carenza eventualmente previsti.

L'attivazione successiva di coperture ha effetto dalle ore 24 della data della variazione, fermo il pagamento del relativo Premio

Art. 2 Chi si può assicurare?

 Può stipulare l'Assicurazione il cliente BNL, persona fisica maggiorenne che al momento della stipula dell'Assicurazione presenti le caratteristiche di cui all'articolo che segue.

Art. 3 A quali condizioni opera l'Assicurazione?

3.1 - Condizioni al momento della sottoscrizione

Oltre a quanto previsto dall'Art. 2, l'Assicurazione può essere conclusa solo se:

- Contraente/Assicurato ha il proprio domicilio abituale e la residenza in Italia;
- Contraente/Assicurato non è residente in uno degli Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America;
- Contraente/Assicurato non faccia parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov)

3.2 - Condizioni durante l'Assicurazione

L'Assicurazione opera fin tanto che, nel corso della sua durata:

- Contraente/Assicurato mantiene il proprio domicilio abituale e la residenza in Italia;
- Contraente/Assicurato continua a non essere residente in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.

 Contraente/Assicurato si obbliga a comunicare la perdita di uno o più di questi requisiti nel corso della durata dell'Assicurazione.

La copertura cessa di diritto al momento della perdita del requisito; per l'effetto, la Compagnia restituirà la parte di Premio relativa al periodo residuo da quel momento alla scadenza dell'Assicurazione, al netto delle imposte, salvo non esista una condizione, limite o divieto che ne impedisca per Legge l'effettuazione. Se non è stata comunicata tempestivamente la perdita del requisito, la Compagnia potrà applicare una penale corrispondente ai costi sostenuti per la gestione delle Polizze nel tempo in cui non era a conoscenza della sua cessazione.

Si ricorda, quindi, che l'Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell'Italia, del domicilio abituale o della residenza del Contraente/Assicurato in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America (o l'applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza del Contraente/Assicurato).

In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).



La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriori informazioni e documentazione integrativa al fine di:

- verificare il rispetto della normativa in materia di sanzioni finanziarie (siano esse disposte dall'Unione Europea, dall'ONU, e dagli Stati Uniti d'America) e/o embarghi, ivi incluse le disposizioni restrittive dell'operatività nei confronti dei Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come tempo per tempo indicati (ad oggi Cuba, Iran, Nord Corea, Siria e Regione Crimea/Sebastopoli), dovendo inibire l'instaurazione di rapporti e/o l'operatività come per disposizioni normative applicabili alla Compagnia stessa;
- rispettare l'obbligo normativo di astenersi dall'instaurazione del rapporto assicurativo e/o il compimento di operazioni qualora emergano eventi impeditivi previsti dalle leggi vigenti e/o indicati a maggior rischio dalle disposizioni delle Autorità di settore anche europee (ad es. EIOPA-EBA-ESMA).

Art. 4 Come assicurarsi?

Il Contraente, titolare di conto corrente presso la Banca può acquistare l'Assicurazione con le seguenti modalità:

- recandosi presso la filiale della Banca;
- telefonicamente, prestando oralmente il proprio consenso nel corso della telefonata di collocamento, per il tramite della Banca.

L'Assicurazione si intende conclusa in funzione del canale di acquisto e, in particolare, se avvenuto:

- presso la filiale della Banca sottoscrivendo il Modulo di Polizza, alla data di sottoscrizione;
- telefonicamente, alla data di acquisto telefonico in cui la Banca ha raccolto la volontà del Contraente di acquistare l'Assicurazione.

Si segnala la necessità, in caso di acquisto mediante canale telefonico, che il Contraente restituisca alla Compagnia l'Attestato di Assicurazione firmato; la mancata restituzione non impedirà comunque l'attivazione delle coperture assicurative.

Tali condizioni valgono salvo che siano applicabili disposizioni nazionali, comunitarie o internazionali (anche OFAC) nei confronti di Soggetto sottoposti a Misure Restrittive dell'Operatività.

Art. 5 Quanto durano le garanzie?

5.1 - Quando iniziano?

Le coperture decorrono:

- in caso di sottoscrizione presso la filiale

dalle ore 24 del giorno indicato come data effetto riportata nel Modulo di Polizza se è stato pagato il Premio o la prima rata di Premio; in caso contrario le coperture decorreranno dalle ore 24 del giorno di pagamento. È fatto salvo quanto disposto in caso di esercizio del diritto di Recesso.

- in caso di acquisto telefonico

dalle ore 24 del giorno indicato come data effetto riportata nell'Attestato di Assicurazione, a condizione che il pagamento del Premio, che avverrà 2 (mesi) dopo la data di acquisto telefonico, vada a buon fine; in caso contrario le coperture verranno sospese e decorreranno dalle ore 24 del giorno di pagamento.

In caso di Sinistro denunciato prima della data di addebito del Premio, il pagamento dello stesso è subordinato all'immediato addebito andato a buon fine delle rate di Premio scadute. È fatto salvo quanto disposto in caso di esercizio del diritto di Recesso.

5.2 - Quanto durano e quando si rinnovano?



L'Assicurazione ha durata di 1 anno dalla data in cui è sottoscritta dalle Parti.

Le coperture attivate o modificate in corso di validità dell'Assicurazione termineranno sempre alla scadenza dell'Assicurazione.

Alla scadenza, l'Assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno, a meno che una Parte non comunichi all'altra Parte la Disdetta con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza annuale, con una delle seguenti modalità:

- compilando l'apposito modulo disponibile presso la filiale di riferimento della Banca per la richiesta di Disdetta;
- inviando alla Compagnia, entro tale termine, la Disdetta mediante raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di invio della raccomandata) o via email ai seguenti recapiti:

Cardif - Back Office Protezione – Post Vendita
Casella Postale 550
20123 Milano
Email: lineapersone@cardif.com .

Se la Compagnia adegua le tariffe e di conseguenza il Premio aumenta, comunica al Contraente la proposta di modifica con un preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza dell'Anno Assicurativo.

Se il Contraente non accetta le modifiche contrattuali proposte può recedere dall'Assicurazione, dando comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A/R almeno 30 giorni prima della data di efficacia della modifica. In tal caso, l'Assicurazione cessa dalla fine dell'Anno Assicurativo in corso e il Contraente non dovrà pagare più nulla per gli anni successivi. In ogni caso, stipulando l'Assicurazione, il Contraente ha accettato che, se non comunica niente a seguito della proposta di modifica dell'importo del Premio o delle Condizioni di Assicurazione, il silenzio viene considerato come consenso alla modifica proposta.

Le eventuali modifiche delle Condizioni di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

5.3 - Quando cessano?

 Le garanzie cessano, con esclusione di qualsiasi rinnovo:

- in caso di chiusura del conto corrente, alla prima scadenza successiva, annuale o mensile, fatta salva la modifica di tale conto con altro intrattenuto presso la Banca;
- se il Contraente/ Assicurato perdono la propria residenza o domicilio abituale in Italia, con effetto dalla data del trasferimento della residenza;
- se il Contraente/Assicurato trasferiscono la residenza in uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America, con effetto dal trasferimento della residenza, oppure vengono applicate sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza originaria dell'Assicurato, con effetto dalla data di applicazione.

Relativamente alle Sezioni Incendio e Rischi accessori, Furto e Rischi accessori, Tutela Legale e Assistenza le garanzie cessano in caso di vendita dell'Abitazione o di chiusura del contratto di locazione.

Si ricorda, quindi, che l'Assicurazione non opera per i Sinistri che accadono dopo il trasferimento, al di fuori dell'Italia, della residenza del Contraente/Assicurato, o l'applicazione di tali sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America allo Stato di residenza originaria del Contraente/Assicurato.

Art. 6 Si può recedere dall'Assicurazione?

6.1 - Il suo Recesso

Nel caso di sottoscrizione della Polizza presso una filiale della Banca, il Contraente può recedere dall'Assicurazione entro 30 giorni dalla data di effetto dell'Assicurazione.

Il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di Recesso comunicando alla Compagnia la sua volontà avvalendosi di una delle seguenti modalità a sua scelta:

- recandosi presso una filiale della Banca compilando l'apposito modulo disponibile;
- inviando alla Compagnia, entro tale termine, una raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di invio della raccomandata) o via email una comunicazione ai seguenti recapiti:

Cardif - Back Office Protezione –
Post Vendita Casella Postale 550
20123 Milano
Email: lineapersone@cardif.com

La Polizza sarà annullata dalla data di effetto dell'Assicurazione e la Compagnia rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione che consente il rimborso, l'eventuale Premio già addebitato, al netto delle imposte, con le stesse modalità definite per il pagamento del Premio.



QUANDO CESSANO
LE GARANZIE



COME RECEDERE



La denuncia di Sinistro, in pendenza del termine di Recesso, implica la rinuncia al diritto medesimo.

Nel caso di acquisto telefonico il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di Recesso comunicando alla Compagnia la sua volontà entro 2 mesi.

Il Contraente può comunicare alla Compagnia la sua volontà nelle seguenti modalità a sua scelta:

- recandosi presso una filiale della Banca compilando l'apposito modulo disponibile;
- inviando alla Compagnia, entro tale termine, una raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di invio della raccomandata) o via email ai seguenti recapiti:

Cardif - Back Office Protezione – Post Vendita
Casella Postale 550
20123 Milano
Email: lineapersone@cardif.com

In assenza di denuncia di Sinistro, la Polizza sarà annullata dalla data di acquisto telefonico e la Compagnia rimborserà al Contraente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione che consente il rimborso l'eventuale Premio, già addebitato, al netto delle imposte con le stesse modalità definite per il pagamento del Premio.

In presenza di denuncia di Sinistro l'esercizio del diritto di Recesso determina la cessazione delle coperture assicurative dalle ore 24 del giorno di ricevimento della raccomandata (farà fede il timbro postale) o della comunicazione telefonica.

In caso di Sinistro avvenuto durante il suddetto periodo, in cui è possibile esercitare il diritto di Recesso, il pagamento della prestazione è subordinato all'addebito andato a buon fine delle rate di Premio relative al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto.

Qualora il Contraente, successivamente al Sinistro, eserciti il diritto di Recesso, fermo il riconoscimento dell'Indennizzo, se dovuto, la Compagnia tratterrà la parte di Premio, comprensivo delle imposte, relativo al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto.

6.2 - Il Recesso della Compagnia

La Compagnia può recedere dall'Assicurazione se il Contraente/Assicurato entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). La copertura assicurativa cessa dalle ore 24 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di Recesso.

In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

La Compagnia può, inoltre, recedere dal contratto di assicurazione qualora le dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato in sede di sottoscrizione dell'Assicurazione, con il Modulo /Attestato, risultano inesatte e reticenti.

6.3 - Il Recesso in caso di Sinistro

In occasione di ogni Sinistro, fino al 60° giorno dalla data del pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo a esso relativo, sia il Contraente sia la Compagnia possono recedere dall'Assicurazione, mediante lettera raccomandata A.R., con un preavviso di 30 giorni.

L'Assicurazione cessa di avere efficacia decorsi 30 giorni dalla data di invio della suddetta comunicazione.

In caso di esercizio del Recesso del Contraente o della Compagnia, quest'ultima rimborsa al Contraente la parte di Premio al netto delle imposte relativa al periodo di Rischio non corso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del Recesso.

Art. 7 Pagamento del Premio

Il Premio è annuo e può essere pagato in un'unica soluzione oppure rateizzato con frazionamento mensile, senza costi aggiuntivi. In caso di frazionamento il Premio è comunque dovuto per l'intero anno; pertanto, anche in caso di anticipata risoluzione del Contratto di Assicurazione, il Contraente è tenuto a corrispondere le rimanenti rate del Premio stesso.

In caso di collocamento telefonico, il primo addebito del Premio avverrà 2 mesi dopo l'adesione telefonica. Il Premio verrà addebitato in un'unica soluzione oppure se rateizzato con frazionamento mensile. Il primo addebito, esclusivamente in questa occasione, sarà costituito da 3 rate di Premio mensili.

Il pagamento del Premio avviene tramite addebito automatico sul conto corrente del Contraente aperto presso la Banca indicato o nel Modulo di Polizza in caso di sottoscrizione in filiale, o nell'Attestato di Assicurazione in caso di acquisto telefonico.

In caso di mancato integrale pagamento del Premio o della prima rata di Premio, le coperture assicurative restano sospese fino alle ore 24 del giorno del pagamento del Premio.

In caso di mancato pagamento delle rate successive, le coperture assicurative restano sospese dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e riprenderanno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La Compagnia conserva il diritto al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

Art. 8 Quando sarà pagato l'Indennizzo?

La Compagnia provvederà al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione richiesta, salvo che non sia sorta una controversia.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il Sinistro non è stato causato con dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Ogni pagamento potrà avvenire solo:

- in euro;
- verso un conto corrente intestato all'avente diritto di un istituto di credito con sede nell'Unione Europea o nello Spazio economico Europeo e, comunque, aperto presso un'agenzia bancaria che si trova in uno Stato membro dell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. I paesi dell'Unione Europea sono riportati nel sito https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_it. I paesi dello Spazio economico Europe sono riportati nel sito: <http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/169/lo-spazio-economico-europeo-see-la-svizzera-e-il-nord>.

In nessun caso la Compagnia può pagare importi a residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America o comunque i soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > > www.treasury.gov).

Art. 9 Dichiarazioni del Contraente sulle circostanze del Rischio

 L'Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato all'atto della sottoscrizione dell'Assicurazione.

Le dichiarazioni errate o incomplete relative a circostanze originarie che influiscono sulla valutazione della Compagnia in merito al Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 10 Aggravamento e diminuzione del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del Rischio.

Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile.

Quando si verifica un aggravamento del Rischio?

Se dopo l'acquisto della Polizza hai destinato parte della tua villa ad un utilizzo parzialmente diverso da quello di civile Abitazione, ad esempio a magazzino di tessuti destinati alla vendita, dovrai comunicarlo tempestivamente alla tua Banca per la valutazione della nuova situazione, poiché tale variazione influisce sulla valutazione del Rischio.

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Compagnia ridurrà il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia sin d'ora al relativo diritto di Recesso.

Art. 11 Modifiche

Qualsiasi modifica all'Assicurazione deve essere provata per iscritto e deve risultare da atto scritto, sottoscritto da ciascuna Parte.

Art. 12 Coesistenza di altre assicurazioni

Se per le medesime coperture assicurative coesistono più Assicurazioni, il Contraente/Assicurato in caso di Sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la decadenza dal diritto all'Indennizzo.

Art. 13 Prescrizione

I diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile. Il diritto della Compagnia al pagamento del Premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze.

Art. 14 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 15 Legge applicabile e rinvio alle norme di legge

15.1 - Legge Applicabile

L'Assicurazione è disciplinata dal diritto italiano.

15.2 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 Come comunicare con la Compagnia?

Le comunicazioni del Contraente/Assicurato alla Compagnia riguardanti materie diverse da reclami, Recesso, Disdetta o denunce di Sinistro devono essere inviate a mezzo posta o e-mail, ad uno dei seguenti recapiti:

- per comunicazioni relative alla gestione del contratto: a mezzo posta, a Cardif - Back Office Protezione - Post vendita
Casella Postale 550 - 20123 Milano;
- per informazioni relative al prodotto o informazioni generiche: via e-mail a servizioclienti@cardif.com



COME COMUNICO
CON LA
COMPAGNIA

Il Contraente, telefonando al Servizio Clienti ai seguenti numeri

800.900.780 e dall'estero al 02.77.22.46.86

(attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00)

La Compagnia, tramite la propria Home Page Internet www.bnpparibascardif.it mette a disposizione la possibilità di accedere ad un'area riservata per consultare la propria posizione assicurativa e gestire telematicamente il contratto.



L'area è consultabile attraverso le credenziali assegnate al primo accesso in occasione della registrazione.

Art. 17 Controversie e reclami

17.1 - Controversie

Tutte le controversie tra le Parti relative all'Assicurazione saranno devolute alla competenza esclusiva del giudice del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Contraente, come indicato nel Modulo/Attestato, ferma la necessità per la Parte istante di dare corso alla Mediazione nei casi in cui sia prevista come condizione di procedibilità ai sensi delle applicabili disposizioni.

17.2 - Reclami alla Compagnia

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle garanzie assicurative o sulla gestione dei sinistri), devono essere inviati via posta, telefax o E-mail all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente indirizzo:

Cardif - Ufficio Reclami
Piazza Lina Bo Bardi, 3
20124 Milano
E-mail reclami@cardif.com
fax 02.77.224.265

Inoltre, è possibile inviare reclamo utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia:

www.bnpparibascardif.it

La Compagnia deve rispondere entro 45 giorni da quando riceve il reclamo. Se chi invia il reclamo non si ritiene soddisfatto della risposta ricevuta o se la Compagnia non risponde nel termine di 45 giorni, si può inviare il reclamo all'IVASS, con copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale risposta di quest'ultima.

17.3 - Reclami all'intermediario assicurativo

Se il reclamo riguarda il comportamento dell'intermediario assicurativo che ha distribuito la Polizza o la violazione di norme cui è soggetto l'intermediario (ad esempio, reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviata una comunicazione scritta a quest'ultimo con le modalità indicate nella documentazione informativa prevista dalle norme vigenti consegnata a cura del medesimo intermediario assicurativo.

L'intermediario deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Se non lo facesse o se il reclamante non fosse soddisfatto della risposta, quest'ultimo può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate, allegando il reclamo e l'eventuale risposta dell'intermediario.

17.4 - Reclami all'IVASS

I reclami che riguardano la violazione della normativa di settore devono essere inviati, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'IVASS ai seguenti recapiti:

IVASS - Servizio tutela del consumatore
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
ivass@pec.ivass.it
fax 06.42133206

In ogni caso, per la stesura del reclamo è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia (www.bnpparibascardif.it - sezione dedicata ai reclami).

L'Autorità di Vigilanza del paese di origine della Compagnia è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), alla quale è possibile inviare il reclamo seguendo le indicazioni del sito: <http://acpr.banque-france.fr/en/protectionde-la-clientele/comment-contacter-lacp.html>.

Il reclamo deve contenere chiaramente i seguenti elementi:

- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- la Compagnia, l'intermediario o i soggetti di cui ci si lamenta;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a supporto della stessa.

In ogni caso, è sempre possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo ricorso Mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010).

Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Art. 18 Protezione dei dati personali

Nell'ambito del rapporto assicurativo, ed in qualità di titolare del trattamento dei dati, l'Assicuratore è tenuto a ottenere dal Contraente alcuni dati personali che sono protetti ai sensi del Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n°2016-679 (GDPR). Ogni trattamento dei dati viene effettuato in conformità all'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente contratto che contiene tutte le informazioni che l'Assicuratore è tenuto a fornire al Contraente.





SEZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

COPERTURE SEMPRE OPERANTI

Le coperture di seguito descritte sono sempre operanti se si acquista la sezione "Incendio e Rischi accessori", acquistabile da sola. A scelta del Contraente le coperture potranno riguardare il Fabbricato e/o il Contenuto. L'attivazione delle coperture è indicata nel Modulo/Attestato.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 19 Incendio e Rischi accessori

La Compagnia, nei limiti di cui ai successivi Art. 30 e Art. 31, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato (dell'Abitazione Principale e/o dell'Abitazione secondaria) e/o al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da uno dei seguenti eventi:

1. **Incendio**, nonché i guasti causati ai beni assicurati per ordine della Autorità e/o prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio;
2. **Fulmine**;
3. **Implosione**;
4. **Esplosione e Scoppio**;
5. **caduta di aeromobili, satelliti artificiali**, loro parti o cose da essi trasportate;
6. **caduta meteoriti o corpi celesti**;
7. **caduta di ascensori o montacarichi**, compresi i danni agli impianti stessi;
8. **onda sonora** determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
9. **urto di veicoli stradali e/o natanti** non appartenenti né in uso al Contraente e/o Assicurato;
10. **fuoriuscita di fumo, gas o vapore** sviluppatasi a seguito degli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati o altri beni, anche non assicurati, posti a una distanza massima di 50 metri da essi, oppure fuoriusciti a causa di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture e sistemi di scarico fumi;
11. **eventi sociopolitici e atti vandalici o dolosi di terzi**, quali sciopero, tumulto popolare, sommossa civile, atto di Terrorismo o di sabotaggio, compresi i danni causati dall'intervento delle Forze dell'Ordine a seguito di tali eventi;
12. **eventi atmosferici**, quali:
 - a. uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, quando la violenza di questi eventi sia riscontrabile su più beni che si trovano nelle vicinanze.
Sono inoltre indennizzati i danni da bagnamento purché direttamente causati da pioggia o grandine attraverso rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza di tali eventi;



b. il sovraccarico di neve, purché quest'ultimo abbia determinato il Crollo del Fabbricato (es. cedimento totale o parziale della struttura portante del tetto per effetto del peso della neve);

13. **fenomeno elettrico**, cioè per effetto di scariche, correnti o altri fenomeni elettrici da qualunque motivo causati:

a. in caso sia assicurato il Fabbricato, agli impianti elettrici ed elettronici dell'Abitazione e/o alle sue pertinenze considerati fissi per destinazione o per natura, con l'esclusione degli Impianti Fotovoltaici e degli Impianti Solari Termici;

b. in caso sia assicurato il Contenuto, agli apparecchi elettrodomestici, impianti di allarme, agli apparecchi mobili di condizionamento, apparecchi sonori ed audiovisivi, computer in genere e loro accessori, fax, e tutti gli apparecchi elettrici od elettronici;

14. **fuoriuscita di acqua condotta** a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio del Fabbricato, indicato nel Modulo/Attestato:

a. proveniente da tubazioni e condutture di impianti fissi idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento, di condizionamento, al servizio del Fabbricato assicurato, nonché di apparecchiature idrosanitarie (lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni e simili) e relativi raccordi di collegamento, in conseguenza di rottura o guasto accidentale;

b. derivante da Occlusioni verificatesi negli impianti di cui al precedente punto (a) oppure in pluviali e grondaie del Fabbricato assicurato, **esclusivamente se provocate da neve o grandine**;

c. conseguente a rottura accidentale di pluviali e grondaie del Fabbricato assicurato;

d. derivante da traboccamento o Rigurgito nella fognatura di proprietà o in uso all'Assicurato;

e. provocata da gelo.

Nel caso in cui la copertura copra i Sinistri relativi al Fabbricato, con riferimento al danno indennizzabile causato da fuoriuscita di acqua condotta che abbia provocato danni materiali e diretti ai beni assicurati e/o al Fabbricato di terzi, la Compagnia rimborsa le spese sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubature collocate nei muri o nei pavimenti la cui rottura o Occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta, nonché quelle strettamente connesse e necessarie per la demolizione e ripristino di parti del Fabbricato.

In caso di Sinistro che interessi sia la fuoriuscita di acqua condotta che le spese di ricerca e riparazione guasti, si applicherà un'unica Franchigia indicata all'Art. 31 Limiti di Indennizzo.

15. **rottura di Lastre**, la Compagnia rimborsa le spese sostenute per la sostituzione di Lastre facenti parte del Fabbricato o del Contenuto, compresi i costi di trasporto ed installazione, la cui rottura sia stata causata da eventi accidentali.

Relativamente al Fabbricato, devono essere indicati i metri quadrati, comprese le sue pertinenze, fino a un massimo di 700 mq.

Art. 20 Altri eventi

Nei limiti di cui ai successivi Art. 30 e Art. 31, la Compagnia rimborsa le spese documentate sostenute per:

1. **deterioramento di generi alimentari** per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero a causa di uno degli eventi di cui al precedente Art. 19, nonché guasti o rotture accidentali negli impianti frigoriferi e negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, **a condizione che la copertura assicurativa riguardi il Contenuto**;

2. **riacquisto del combustibile** in caso di spargimento e/o perdita dello stesso a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento del Fabbricato; nel caso di Abitazione posta in condominio il rimborso viene effettuato



per la quota condominiale di competenza;

3. **ricerca del guasto in caso di dispersione di gas** dagli impianti di distribuzione del Fabbricato accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa. Sono comprese le spese sostenute per:

a. riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi che hanno originato la dispersione del gas;

b. demolire e ricostruire le parti del Fabbricato necessariamente interessate alle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;

c. sgomberare e trasportare, alla discarica autorizzata più vicina, i residui del Sinistro.

Art. 21 Spese supplementari

Nei limiti di cui ai successivi Art. 30 e Art. 31, la Compagnia rimborsa le spese documentate sostenute per:

1. **demolire, smaltire, sgomberare**, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del Sinistro;

2. **traslocare il Contenuto** quando ciò si rende necessario per il ripristino dei locali danneggiati e occupati dal Contraente;

3. **soggiornare in albergo o alloggiare in altra Abitazione** se i locali assicurati risultino inagibili in conseguenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza;

4. **le spese straordinarie documentate e sostenute dall'Assicurato per onorari di progettisti, consulenti e periti** resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria;

5. **i costi e oneri di urbanizzazione** che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente o autorità pubblica in caso di ricostruzione del Fabbricato, che non comporti sostanziali modifiche strutturali e volumetriche, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione.

Il rimborso è riconosciuto in aggiunta al Limite di Indennizzo previsto per Fabbricato o Contenuto.

Art. 22 Rischio locativo - Danni all'Abitazione presa in locazione

(copertura riservata al Contraente Locatario in alternativa all'Incendio Fabbricato)

La copertura opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio, gas e vapori all'Abitazione regolarmente condotta in locazione dall'Assicurato e per i quali sia ritenuto responsabile ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile.

Art. 23 Ricorso Terzi, vicini o Locatari - Danni a Terzi da Incendio

(copertura obbligatoriamente abbinata alle coperture Incendio Fabbricato e/o Incendio Contenuto)

La Compagnia, nel limite della somma assicurata indicata nel Modulo/Attestato, risponde delle somme che l'Assicurato è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni cagionati ai beni appartenenti a terzi, compresi quelli dei Locatari, da Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza.

La copertura è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del Massimale indicato nel Modulo/Attestato.

La copertura non comprende i danni ai beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, non ché di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi e pertanto non vengono riconosciuti i danni nei loro confronti:

- le persone a favore delle quali è prestata la copertura;
 - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - le società, le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime.
- L'Assicurato deve immediatamente informare La Compagnia dei procedimenti civili o penali promossi contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato, pertanto, deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso scritto della Compagnia.

Art. 24 Perdita del canone di locazione

(copertura riservata al Contraente proprietario dell'Abitazione)

Nei limiti di cui al successivo Art. 31, la Compagnia corrisponderà al Contraente proprietario dell'Abitazione un Indennizzo pari al canone di locazione che lo stesso dovesse perdere per l'Abitazione indicata nel Modulo/Attestato, regolarmente concessa in locazione, limitatamente alla porzione effettivamente resa inagibile da Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza e per il tempo necessario al suo ripristino.

Art. 25 Rinuncia della Compagnia al diritto di surroga

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1916 del codice civile, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalersi per quanto corrisposto all'Assicurato a titolo di Indennizzo nei confronti dei responsabili del Sinistro:

1. dei quali l'Assicurato risponde a norma di legge;
- e
2. salvo il caso di dolo, nei confronti di parenti ed affini entro il terzo grado, conviventi, ospiti e collaboratori familiari dell'Assicurato, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 26 Dolo e colpa grave

Quale deroga a favore del Contraente/Assicurato rispetto a quanto previsto dall'articolo 1900 del codice civile, la Compagnia indennizzerà i danni per i quali è prestata la copertura anche se determinati da colpa grave del Contraente/Assicurato o dolo delle persone delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge.

Art. 27 Altri contratti di Assicurazione

Se al momento del Sinistro è in corso una Polizza connessa all'erogazione di un finanziamento a garanzia del medesimo bene assicurato, la copertura opera soltanto per la parte di danno in eccedenza a quella indennizzata dalla prima Assicurazione.

Per le eventuali coperture non previste dalle altre Assicurazioni, ma accordate con la presente Polizza, l'Assicurazione è operante a tutti gli effetti nell'ambito della somma assicurata indicata nel Modulo/Attestato.

Altre Assicurazioni come operano?

Nel caso in cui la copertura Incendio è già garantita da un'altra Polizza (es. Incendio e Scoppio acquistata in occasione della stipula del mutuo) la presente va a integrarsi a quest'ultima attivandosi per indennizzare l'eventuale parte di danno eccedente.

Inoltre, più importante, interviene direttamente per tutte le coperture assicurative che la Polizza di primo Rischio non prevede quali, ad esempio, fenomeno elettrico, acqua condotta e spese di ricerca e riparazione, eventi catastrofali, atti vandalici.

Art. 28 Ispezione dei beni assicurati

La Compagnia ha sempre il diritto di visionare i beni assicurati e il Contraente o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. Tale verifica verrà preventivamente concordata con il Contraente/Assicurato in merito al tempo e alle modalità di verifica.

CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 29 Fabbricati non assicurabili

Non sono assicurabili i Fabbricati per i quali ricorra anche solo una delle seguenti condizioni:

1. adibiti, anche soltanto parzialmente, a usi diversi dall'Abitazione;
2. in cattivo stato di manutenzione; in corso di costruzione e/o in stato di abbandono, inagibilità o evidente cattiva conservazione;
3. costruiti in materiali combustibili, ferma la tolleranza dell'eventuale presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto e, fino al massimo al 30%, nelle pareti esterne e fermo restando che i box e le altre pertinenze possono avere caratteristiche costruttive diverse da quelle sopra indicate, a condizione che la relativa Superficie non superi il 25% dell'area complessivamente coperta del Fabbricato;
4. situati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana.
5. intestati a Soggetti sottoposti a Misure Restrittive dell'Operatività ovvero a Soggetti che siano residenti o con domicilio in Paesi o Regioni sottoposti a Sanzioni Internazionali - Major Sanctioned Countries & Regions.

LIMITI DELLA COPERTURA

Art. 30 Esclusioni

 Se non espressamente previsto la copertura assicurativa non copre i danni:

1. causati con dolo del Contraente/Assicurato;
2. causati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, salvo che per la copertura fenomeno elettrico per quanto previsto all'Art. 19.13;
3. verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.);



4. causati da Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine o frane, Alluvioni/Inondazioni;
5. di smarrimento, Furto, Rapina, Estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è attiva la copertura assicurativa ai sensi del precedente Art. 19;
6. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
7. indiretti, quali cambiamenti di costruzione o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, fatta eccezione per le spese di cui al precedente Art. 21;
8. relativamente agli eventi sociopolitici e atti vandalici o dolosi di terzi, i danni materiali e diretti ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse civili, nonché atti di Terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi a cui il Contraente e/o l'Assicurato abbia preso parte attiva;
9. causati da scritte, deturpamento o imbrattamento;
10. relativamente agli eventi atmosferici, anche causati da:
 - a. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini di acqua naturali o artificiali;
 - b. mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - c. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rotture o Rigurgiti dei sistemi di scarico;
 - d. valanghe, slavine e ghiaccio;
 - e. cedimento, franamento o smottamento del terreno;
 - f. Crollo totale o parziale di Fabbricati non conformi alle normative vigenti al momento del Sinistro relative ai sovraccarichi di neve;
 - g. gelo, umidità, stillicidio, infiltrazioni d'acqua;
11. relativamente agli eventi atmosferici, anche subiti da:
 - a. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole, cavi aerei, camini, antenne esterne; Impianti Fotovoltaici, Impianti Solari Termici, a meno che in tali due casi sia operante la copertura assicurativa aggiuntiva "Package energia solare";
 - b. serre;
 - c. tende, tettoie, tendoni, zanzariere, poste all'esterno dell'Abitazione nonché a beni mobili collocati all'aperto oppure su terrazze, balconi o verande;
 - d. Fabbricati aperti da uno o più lati od incompiuti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o meno da Sinistro;
 - e. rivestimenti esterni in seguito a bagnatura e/o Allagamento;
12. relativamente al fenomeno elettrico, anche i danni:
 - a. dovuti a manomissione o per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il Locatore dei beni assicurati;
13. relativamente all'Acqua condotta anche:



- a. derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;
 - b. derivanti da traboccamento, Occlusione o Rigurgito della rete fognaria pubblica;
 - c. dovuti a rottura od Occlusione di tubazioni o condutture, interrato o installate all'esterno del Fabbricato;
14. relativamente alla rottura Lastre anche:
- a. alle Lastre che costituiscono parte integrante delle apparecchiature elettrodomestiche od elettroniche
 - b. alle Lastre aventi valore artistico, verande e lucernari, servizi di cristalleria, specchi portatili e simili;
 - c. derivanti da lavori nei locali, trasloco, rimozione o da lavori sulle Lastre o sui mobili, Infissi, supporti, sostegni o cornici su cui le stesse sono collocate;
 - d. derivanti da scheggiature o rigature.

Art. 31 Limiti di Indennizzo

L'Indennizzo dovuto dalla Compagnia per ciascun Sinistro è soggetto ai seguenti limiti:

1. se oggetto della copertura è il Fabbricato, viene indennizzato il Valore a Nuovo del Fabbricato entro il limite della somma assicurata indicata nel Modulo/Attestato;

Il Fabbricato viene assicurato **"a valore intero"**, ossia la forma che prevede la copertura del valore totale del Fabbricato, con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c.: il Contraente può cioè assicurare l'effettivo valore del Fabbricato oppure una somma differente e, in questo ultimo, caso l'Indennizzo tiene conto di questa differenza.

Se è stata assicurata una somma inferiore all'effettivo valore del Fabbricato, in caso di Sinistro che ha causato un danno parziale, il relativo Indennizzo sarà determinato applicando la regola proporzionale, cioè decurtando la parte che rappresenta il rapporto tra l'effettivo valore del Fabbricato e la somma assicurata; se invece il danno è totale (cioè se il Fabbricato è interamente distrutto) l'Indennizzo è pari alla somma assicurata.

Esempio:

- valore effettivo Fabbricato: € 50.000,00 (mq 100)
- somma assicurata: € 25.000,00 (mq 50)
- Sinistro con danno parziale pari a: € 10.000,00
- Danno indennizzato: € 10.000,00 * (50.000,00/25.000,00) = € 5.000,00

2. se oggetto della copertura è il Contenuto, viene indennizzato il Valore a Nuovo dei beni assicurati, nei limiti della somma assicurata scelta dal Contraente in fase di sottoscrizione della Polizza e indicata nel Modulo/Attestato.

Il Contenuto viene assicurato **"a primo rischio assoluto"**, ossia la forma che prescinde dal valore effettivo del Contenuto, o comunque dei beni assicurati, e che prevede il ristoro dei danni subiti semplicemente fino alla somma assicurata indicata nel Modulo/Attestato, senza quindi l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 c.c.

Esempio 1:

- Somma assicurata per il Contenuto dell'Abitazione € 20.000,00
- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 5.000,00
- Danno indennizzato = € 5.000,00

Esempio 2:

- Somma assicurata per il Contenuto dell'Abitazione = € 20.000,00
- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 25.000,00
- Danno indennizzato = € 20.000,00



Per i Sinistri provocati dagli eventi di seguito indicati si applicheranno i Limiti di Indennizzo e le Franchigie specificamente previsti nella tabella sottostante:

Evento	Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo
Valori	€ 1.000,00
Preziosi ed Oggetti Pregiati	20% della somma assicurata
Raccolte e collezioni	€ 20.000,00

Copertura assicurativa	Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo	Franchigia per Sinistro	Riferimenti alla copertura
Eventi da Fuoco e altri eventi- Fabbricato	Somma assicurata indicata nel Modulo/Attestato: max € 1.500.000,00	Non prevista	Art. 19 punti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Eventi da Fuoco- Fabbricato Rischio Locativo	Somma assicurata indicata nel Modulo/Attestato: max € 1.500.000,00	Non prevista	Art. 22
Eventi da Fuoco e altri eventi- Contenuto	Somma assicurata indicata nel Modulo/Attestato: € 20.000,00, € 30.000,00, € 50.000,00, € 75.000,00, € 100.000,00, € 150.000,00	Non prevista	.Art. 19 punti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. e Art 22 per il Rischio locativo
Eventi socio politici - e atti vandalici o dolosi di terzi	Somma assicurata per il Fabbricato/Contenuto	€ 250,00	Art. 19.11
Eventi atmosferici, escluso il Crollo da sovraccarico neve	Somma assicurata per il Fabbricato/Contenuto	€ 250,00	Art. 19.12 (a)
Crollo da sovraccarico neve	Somma assicurata per il Fabbricato/Contenuto	€ 500,00	Art. 19.12 (b)
Fenomeno elettrico nella forma P.R.A.	Somma assicurata indicata nella Modulo/Attestato: limiti € 5.000,00, € 7.500,00, € 10.000,00	€ 250,00	Art. 19.13
Acqua condotta*	Somma assicurata indicata nella Modulo/Attestato: limiti € 20.000,00, € 25.000,00, € 30.000,00	€ 250,00	Art. 19.14
Spese di ricerca e riparazione guasti da Acqua condotta* (escluso Contenuto)	Somma assicurata indicata nella Modulo/Attestato: limiti di € 2.000,00, € 2.500,00, € 3.000,00	€ 250,00	Art. 19.14
Gelo	Somma assicurata indicata nella Modulo/Attestato per la garanzia Acqua condotta fino a un massimo di € 1.500,00	€ 250,00	Art. 19.14 (e)
Rottura Lastre nella forma P.R.A.	€ 1.000,00	€ 100,00	Art. 19.15



*Franchigia non cumulabile nei 2 eventi

Copertura assicurativa	Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo	Franchigia per Sinistro	Riferimenti alla copertura
Deterioramento generi alimentari	€ 250,00	Non prevista	Art. 20.1
Riacquisto del combustibile	€ 250,00	Non prevista	Art. 20.2
Ricerca del guasto e dispersione gas	€ 250,00	Non prevista	Art. 20.3
Spese di demolizione e sgombero	10% dell'Indennizzo liquidabile con il limite di € 20.000,00	Non prevista	Art. 21.1
Spese per trasloco del Contenuto	10% dell'Indennizzo liquidabile con il limite di € 20.000,00	Non prevista	Art. 21.2
Spese di soggiorno in albergo o alloggio in altra Abitazione	€ 250,00 al giorno con il massimo di 45 gg.	Non prevista	Art. 21.3
Onorari di riprogettazione nella forma P.R.A.	€ 5.000,00	Non prevista	Art. 21.4
Costi/oneri di urbanizzazione nella forma P.R.A.	€ 5.000,00	Non prevista	Art. 21.5
Perdita del canone di locazione	Canone di un anno dalla data del Sinistro con il limite di € 12.000,00	Non prevista	Art. 24

Cosa comporta la previsione di una Franchigia?

A seguito di una tromba d'aria alcune tegole del tetto della tua Abitazione vengono asportate.

Il danno accertato è di € 3.000,00. La copertura Eventi Atmosferici prevede una Franchigia di € 200,00. L'Indennizzo che ti verrà corrisposto sarà di € 2.800,00, ossia € 3.000,00 - € 200,00.



COPERTURE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE - EVENTI CATASTROFALI

La sottoscrizione delle coperture eventi catastrofali che seguono è facoltativa e, a scelta del Contraente, potrà riguardare il Fabbricato e/o il Contenuto.

Nel caso in cui il Contraente sia il Locatario la copertura è sottoscrivibile esclusivamente per il Contenuto. L'attivazione delle coperture è indicata nella Modulo/Attestato.

TERREMOTO – ALLUVIONE/INONDAZIONE - ALLAGAMENTO

Le coperture Terremoto - Alluvione/Inondazione e Allagamento non sono acquistabili singolarmente: è consentita la loro sottoscrizione unicamente a chi ha acquistato la copertura assicurativa principale "Incendio e Rischi accessori" (Fabbricato e/o Contenuto).

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 32 Rischi assicurati

La Compagnia, a parziale deroga di cui quanto previsto all'Art. 30 e nei limiti di cui ai successivi Art. 33 e Art. 34, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato e/o al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio causati da:

1. **Terremoto**, intendendosi per tale: un sottomovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro";
2. **Alluvione/Inondazione**, intendendosi per tale: fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, purché riscontrabili su una pluralità di beni assicurati e non assicurati posti nelle vicinanze;
3. **Allagamento** verificatosi all'interno del Fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua; fuoriuscita di acqua non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici, purché riscontrabili su una pluralità di beni assicurati e non assicurati posti nelle vicinanze.

In caso di Sinistro indennizzabile per gli eventi sopra descritti, la Compagnia rimborsa, nel limite delle somme assicurate, anche le spese documentate sostenute per:

- a. **demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire** alla più vicina discarica o a quella imposta dall'Autorità i residui del Sinistro;
- b. **rimuovere, depositare e ricollocare, se assicurato, il Contenuto** quando ciò si rende necessario per il ripristino dei locali danneggiati occupati dal Contraente/Assicurato;
- c. **soggiornare in albergo o alloggiare in altra Abitazione** se i locali assicurati risultino inagibili in conseguenza di un Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dal Contraente/Assicurato.

CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 33 Esclusioni

 Se non espressamente previsto le coperture assicurative non operano per i danni:

1. causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
2. causati da eruzione vulcanica, da maremoto, valanghe, slavine o frane;
3. causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto, Alluvione/Inondazione e Allagamento sui beni assicurati;
4. di Furto, smarrimento, Rapina, Estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
5. a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle leggi vigenti in materia edilizia;
6. a beni mobili all'aperto;
7. per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;
8. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;

Relativamente alla copertura Terremoto sono inoltre esclusi i danni:

9. causati da Alluvione/Inondazione e Allagamento;

Relativamente alla copertura Alluvione/Inondazione sono inoltre esclusi i danni:

10. causati da traboccamento o Rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connesi al diretto effetto dell'Alluvione/ Inondazione;
11. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
12. causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;

Relativamente alla copertura Allagamento sono inoltre esclusi i danni:

13. causati da Alluvioni/Inondazioni;
14. causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina, gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
15. avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
16. di franamento, cedimento, smottamento del terreno.

Art. 34 Limiti di Indennizzo

Per i Sinistri provocati dagli eventi di seguito indicati si applicheranno i Limiti di Indennizzo e le Franchigie specificamente previsti nella tabella sottostante:

Copertura assicurativa	Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo	Franchigia per Sinistro	Riferimenti alla copertura
Terremoto	70% delle somme assicurate per Fabbricato e/o Contenuto	10% della somma assicurata	Art. 32.1
Alluvione/Inondazione	70% delle somme assicurate per Fabbricato e/o Contenuto con il massimo di € 100.000,00	€ 5.000,00	Art. 32.2
Allagamento	70% delle somme assicurate per Fabbricato e/o Contenuto con il massimo di € 100.000,00	€ 5.000,00	Art. 32.3
Terremoto - Alluvione/Inondazione - Allagamento: Contenuto con il sotto limite per pertinenze dell'Abitazione (box/cantine/garage)	€ 5.000,00	€ 500,00	Art. 32 punti 1. 2. 3.
Spese demolizione e sgombero	€ 10.000,00 per Fabbricato e/o Contenuto (nel limite delle somme assicurate)	Non prevista	Art. 32 lett. (a)
Spese rimozione, deposito, ricollocamento Contenuto	€ 2.000,00 (nel limite delle somme assicurate)	Non prevista	Art. 32 lett. (b)
Spese alloggio alternativo	€ 100,00 al giorno con il massimo di 60 gg. (nel limite delle somme assicurate)	Non prevista	Art. 32 lett. (c)

Carenza: La copertura decorre dal 10° giorno successivo a quello di effetto dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 5.1 "Quando iniziano?" e Art. 7 "Pagamento del Premio".

In caso di Sinistro durante il periodo di Carenza non verrà corrisposto nessun Indennizzo.

Se l'Assicurazione sostituisce - senza interruzione - altra Assicurazione con la Compagnia per la stessa Abitazione, per le stesse coperture e somme assicurate, il periodo di 10 giorni non viene conteggiato dalla data di effetto della presente Assicurazione ma dalla data della precedente Assicurazione; le nuove eventuali coperture o somme assicurate diverse o aggiuntive operano invece dalle ore 24 del 10° giorno di quello di effetto della nuova Assicurazione.

Esempio del meccanismo funzionamento della Franchigia con danno accertato compreso nel limite di Indennizzo previsto:

- somma assicurata: Fabbricato € 120.000,00
- Limite di Indennizzo: € 84.000,00 (70% somma assicurata)
- Danno accertato: € 50.000,00
- Franchigia: € 12.000,00 (10% somma assicurata)
- Indennizzo: € 50.000,00 - € 12.000,00 (Franchigia) = € 38.000,00



COPERTURA AGGIUNTIVA FACOLTATIVA - PACKAGE ENERGIA SOLARE

La copertura di seguito descritta è facoltativa e non è acquistabile da sola: occorre acquistare anche le coperture della Sezione "Incendio e Rischi accessori" - Fabbricato.

La copertura è riservata al proprietario dell'Abitazione ed è relativa al solo Fabbricato.
L'attivazione della copertura è indicata nel Modulo/Attestato.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 35 Rischi legati all'Impianto Fotovoltaico e Solare Termico

La Compagnia, nei limiti di cui ai successivi Art. 37 e Art. 38 indennizza a P.R.A. i **danni materiali e diretti all'Impianto Fotovoltaico e all'Impianto Solare Termico**, derivanti da uno degli eventi coperti dalla sezione "Incendio e Rischi accessori" e, se sono selezionate le coperture aggiuntive facoltative eventi catastrofali, sono aggiunte le seguenti estensioni:

1. **Guasto Macchine compreso il fenomeno elettrico.** Trattasi dei danni materiali e diretti agli impianti assicurati causati da:
 - a. rotture meccaniche dovute a vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili, corpi estranei, imperizia, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando e di controllo, automatismi di regolazione e di segnalazione;
 - b. correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, elettronici anche se conseguenti a Fulmine.
2. **Furto, Rapina**, a condizione che:
 - a. i pannelli siano stabilmente ancorati al Fabbricato o ai suoi spazi adiacenti quali cortili o giardini;
 - b. l'evento sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'Impianto Fotovoltaico o Solare Termico è fissato.

La Compagnia, inoltre, indennizza:

3. i **danni da Responsabilità Civile a terzi** così come indicato nella sezione "Responsabilità Civile";
4. i **danni indiretti**, nella misura del 15% dell'importo indennizzabile.

CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 36 Impianti non assicurabili

Non sono assicurabili gli impianti:

1. non installati secondo le norme di legge vigenti;
2. non collaudati e pronti per l'uso sul Fabbricato indicato nel Modulo/Attestato;
3. in cattivo stato di manutenzione o modificati o ampliati in modo non conforme alle regole del costruttore.

Art. 37 Esclusioni



La copertura assicurativa non opera:

1. nei casi delle esclusioni di cui al precedente Art. 30 e dei successivi 52 e Art. 66;
2. in caso di Guasto Macchine di cui al precedente Art. 35.1, con riferimento ai danni:
 - a. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il venditore dell'Impianto assicurato;
 - b. normalmente compresi nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti;
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

Art. 38 Limiti di Indennizzo

Il limite di indennizzo per danni materiali e diretti all'Impianto Fotovoltaico e all'Impianto Solare Termico, derivanti da uno degli eventi coperti dalla sezione "Incendio e Rischi accessori" è pari a € 25.000.

Per i Sinistri provocati dagli eventi di seguito indicati si applicheranno i Limiti di Indennizzo e le Franchigie/Scoperti specificamente previsti nella tabella sottostante:

Copertura Assicurativa a P.R.A.	Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo	Scoperto e/o Franchigia per Sinistro	Riferimenti alla copertura
Guasto macchine (Compreso Fenomeno elettrico)	€ 25.000,00	€ 250,00	Art. 35.1
Furto e Rapina	€ 25.000,00	30% (per impianti a meno di 4 (quattro metri) da terra, su tettoie/pensiline	Art. 35.2
Danni RCT	Come previsto e regolato all'Art. 63 Copertura Assicurativa Responsabilità Civile proprietà	€ 250,00	Art. 35.3
Danni indiretti	15% dell'importo indennizzabile con il massimo di € 3.000,00	Non previsti	Art. 35.4

Cosa comporta la previsione di uno Scoperto?

Hai subito un Furto dei pannelli dell'Impianto Fotovoltaico. Il valore dei beni rubati è stato valutato in € 2.000,00. In caso di Furto di impianti installati a terra è prevista l'applicazione di uno Scoperto del 20%, pertanto, l'Indennizzo che ti verrà corrisposto sarà pari a € 1.600,00 ossia € 2.000,00 - € 400,00 che corrisponde al 20% del dell'importo indennizzabile.



In caso di Furto o Rapina che colpiscano gli Impianti o le loro parti (supporti, staffe, cavi in genere ecc.) posizionati a terra, su tettoie/pensiline o su Fabbricati aventi linea di gronda a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria è applicato uno Scoperto del 30%.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 39 Che cosa fare in caso di Sinistro

Appena si verifica un Sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

1. comunicarlo alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza privilegiando l'utilizzo del canale telefonico e chiamando: al numero verde **800.920.222** e dall'estero allo 02.77.22.47.77.

Inoltre, contattando gli stessi recapiti potrà ricevere informazioni sullo stato della pratica già in corso.

È possibile comunque presentare denuncia di Sinistro o contattarci:

- via email scrivendo a : documentisinistriprotezione@cardif.com
- raccomandata a: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI).

2. fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile. Le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile;
3. limitatamente all'Incendio, nel caso in cui l'evento si configuri o possa configurarsi come reato doloso, nei 5 giorni successivi, presentare dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione dovrà essere inviata alla Compagnia;
4. conservare le tracce ed i residuati del Sinistro fino a definizione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
5. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato dei beni assicurati esistenti al momento del Sinistro o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
6. fornire la dimostrazione del valore dei beni danneggiati, dei materiali e delle spese occorrenti per riparazione del Sinistro e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al precedente punto, mettendo a disposizione della Compagnia tutta la documentazione probatoria in suo possesso;
7. presentare a richiesta della Compagnia tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente in relazione al Sinistro.

Art. 40 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno arrecato dal Sinistro, dichiara distrutti o rubati beni assicurati che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni assicurati salvati o non rubati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato, le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 41 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato mediante accordo diretto tra la Compagnia, o persona da questa incaricata, e l'Assicurato, o persona da lui designata, ovvero, quando una delle Parti lo richieda, mediante periti nominati uno dalla Compagnia e l'altro dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I 2 periti devono nominarne un 3° in caso di disaccordo fra loro ed anche prima, in ogni caso, su richiesta di 1 di essi.



COME DENUNCIARE
UN SINISTRO



CARDIF
GRUPPO BNP PARIBAS

bnpparibascardif.it

Il 3° perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da suoi incaricati, i quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'Art. 17.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del 3° perito sono ripartite a metà.

Art. 42 Mandato dei periti liquidatori

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 39;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinandone il valore al momento del Sinistro;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle presenti condizioni di Assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (che deve recare anche le stime dettagliate del danno) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 43 Determinazione del danno, limite di Indennizzo per il Fabbricato e il Contenuto

L'Assicurazione viene stipulata sulla base dei seguenti criteri:

1. **per il Fabbricato: Valore a Nuovo di ricostruzione;**
2. **per il Contenuto: Valore a Nuovo.**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola somma assicurata e l'ammontare si determina stimando:

a. per il Fabbricato/Rischio locativo:

la spesa necessaria, valutata al momento del Sinistro, per l'integrale costruzione a nuovo delle parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con analoghe caratteristiche costruttive o equivalenti per funzionalità (Valore a Nuovo), escluso il valore dell'area e deducendo da tale risultato il valore dei residui nonché il deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante (valore al momento del Sinistro).

Per il Fabbricato, il Contraente e/o l'Assicurato acquista il diritto all'intero Indennizzo sulla base del Valore a Nuovo solamente se procede alla riparazione delle parti danneggiate o ricostruzione del Fabbricato stesso, nel medesimo luogo o in altra località e comunque nel territorio della Repubblica Italiana, entro 2 anni dall'atto di

liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio alla Compagnia.

b. per il Contenuto:

il Valore a Nuovo dei beni assicurati distrutti o danneggiati, dietro dimostrazione dell'Assicurato di avere provveduto al loro rimpiazzo e presentazione della relativa documentazione.

Per i beni che l'Assicurato non avesse ancora rimpiazzato, il danno potrà essere quantificato in via provvisoria sulla base del loro Valore Commerciale. In tal caso l'Assicurato avrà diritto ad un'integrazione della liquidazione a condizione che il rimpiazzo dei beni liquidati in via provvisoria e la presentazione della relativa documentazione avvenga entro 6 mesi dalla firma dell'atto di amichevole liquidazione.

c. per gli Oggetti Pregiati e Preziosi: il Valore Commerciale;

d. per Raccolte e collezioni: solo il Valore Commerciale dei singoli pezzi sottratti, danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;

e. per i documenti le spese di rifacimento;

f. per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento: solo le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini dei limiti di Indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Per le cose fuori uso od inservibili, così come per quelle non rimpiazzabili o non sostituibili, l'Assicurazione è prestata per il loro Valore Commerciale.

Dagli Indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali Franchigie e Scoperti indicati in Polizza alle singole sezioni.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono esser tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non si applica l'Art. 1907 del codice civile.

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del codice civile (spese di salvataggio), in nessun caso la Compagnia può essere tenuta a pagare un Indennizzo superiore ai massimali indicati nel Modulo /Attestato

Art. 44 Determinazione del danno in caso di evento derivante da Fenomeno Elettrico

In caso di danno derivante da fenomeno elettrico l'ammontare è determinato secondo i seguenti criteri:

1. per gli impianti considerati immobili per natura o destinazione facenti parte del Fabbricato, compresi citofoni, videocitofoni, centraline dell'antenna TV, centraline di comando automazione cancelli, si stima il Valore a Nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi;
2. per i beni facenti parte del Contenuto in relazione alla vetustà del bene assicurato, al suo valore e alla sua riparabilità:
 - a. vetustà: decorre dalla data di acquisto, da certificare mediante esibizione dello scontrino fiscale, fattura o ricevuta che indichino tipologia e/o marca e/o modello del bene. Qualora tale documentazione non sia producibile si attribuisce al bene una vetustà convenzionale superiore a 48 mesi;
 - b. il valore è determinato al momento di accadimento del Sinistro. Per beni assicurati con vetustà:
 - inferiore a 36 mesi si stima il Valore a Nuovo del bene al netto di eventuali recuperi;
 - uguale o superiore a 36 mesi ma inferiore a 48 mesi, si stima il 65% del Valore a Nuovo del bene al netto di eventuali recuperi;
 - uguale o superiore a 48 mesi, si stima il 40% del Valore a Nuovo del bene al netto di eventuali recuperi.



Qualora sul mercato non siano più reperibili beni uguali a quelli danneggiati né beni alternativi con caratteristiche equivalenti, non costituisce una miglioria il rimpiazzo del bene danneggiato con altro analogo ma con caratteristiche superiori.

3. Riparabilità: oltre ai casi in cui la riparazione non è effettuabile per motivi tecnici quali ad esempio irreperibilità dei pezzi di ricambio, il bene assicurato è considerato convenzionalmente non riparabile quando le spese necessarie per ripararlo sono uguali o superiori al suo valore determinato applicando i descritti criteri di cui ai punti a. e b.

Pertanto, qualora il bene non sia riparabile l'Indennizzo è pari al valore del bene ottenuto applicando i criteri di cui al punto 2 che precede.

Qualora invece il bene sia riparabile, il danno indennizzabile è pari al costo di riparazione del bene danneggiato.

Art. 45 Riduzioni dell'Indennizzo legate alla Superficie effettiva dell'Abitazione

Relativamente alla Superficie è ammessa una tolleranza fino al 10% rispetto al valore dichiarato dal Contraente nel Modulo/Attestato.

Pertanto, qualora la Superficie dichiarata aumentata del 10% risultasse inferiore a quella effettiva risultante al momento del Sinistro, l'Indennizzo dovuto dalla Compagnia sarà ridotto in proporzione al rapporto fra la Superficie indicata nel Modulo/ Attestato (aumentata del 10%) e la Superficie effettiva.

Cosa accade se ho dichiarato una Superficie dell'Abitazione inferiore a quella reale?

Se la tua Abitazione ha una Superficie di 200 metri quadrati ma al momento dell'acquisto della Polizza hai erroneamente dichiarato 190 metri quadrati non ci saranno conseguenze in caso di Sinistro. Infatti, è prevista una tolleranza del 10%, e, aumentando la Superficie che hai dichiarato di tale percentuale, si raggiunge la Superficie effettiva ($190 \text{ mq} * 10\% + 190 \text{ mq} = 209 \text{ mq}$).

Nel caso, invece, avessi dichiarato una Superficie di 170 metri aumentando tale Superficie del 10% ($170 \text{ mq} + 170 \text{ mq} * 10\% = 187 \text{ mq}$) risulterebbe inferiore a quella effettiva, pertanto in caso di Sinistro anche l'Indennizzo verrebbe ridotto nella stessa proporzione.

Art. 46 Titolarità dei diritti

La presente Assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio, per conto altrui o nell'interesse di chi spetta.

In ogni caso gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni possono essere compiuti soltanto dal Contraente, ma l'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Fermo quanto sopra, l'Indennizzo non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 47 Anticipo Indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un anticipo, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, fermo restando che non potrà mai essere superiore a € 100.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro. L'anticipo è liquidato se:

1. non ci sono contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso;
2. la stima dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno € 25.000,00 .

L'anticipo è pagato entro 30 giorni dalla richiesta, a condizione che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'anticipo, l'Assicurato potrà ottenere un solo ulteriore anticipo sul supplemento



al lui spettante, che sarà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 48 Pagamento dell'Indennizzo

La Compagnia provvederà al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione, salvo che non sia sorta una controversia ovvero non siano applicabili misure restrittive o impeditive del pagamento, tra le quali il pagamento debba essere effettuato:

- i. in favore di un Soggetto sottoposto a Misure Restrittive dell'Operatività;
- ii. verso Paesi o Regioni Sottoposti a Sanzioni Internazionali - Major Sanctioned Countries & Regions.

Si ricorda, quindi che, in tali casi la Polizza (e relativa copertura assicurativa) non opera e in nessun di tali casi, la Compagnia può pagare importi.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il Sinistro non è stato causato con dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Ogni pagamento potrà avvenire solo:

- in euro;
- verso un conto corrente intestato all'avente diritto di un istituto di credito con sede nell'Unione Europea o nello Spazio economico Europeo e, comunque, aperto presso un'agenzia bancaria che si trova in uno Stato membro dell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. I paesi dell'Unione Europea sono riportati nel sito https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_it. I paesi dello Spazio economico Europe sono riportati nel sito: <http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/169/lo-spazio-economico-europeo-see-la-svizzera-e-il-nord>.

In ogni caso, non potranno essere beneficiari cittadini o residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America o comunque soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).



SEZIONE FURTO E RISCHI ACCESSORI

Le coperture di seguito descritte non sono acquistabili da sole. Occorre acquistare anche le coperture della sezione "Incendio e Rischi accessori" - Contenuto.

L'attivazione delle coperture è indicata nel Modulo/Attestato.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 49 Furto, Rapina, Estorsione

La copertura assicurativa è prestata a P.R.A. ed è operante per i Sinistri derivanti da **Furto, Rapina o Estorsione riferibili al Contenuto presente nell'Abitazione indicata nel Modulo/Attestato e nelle sue pertinenze.**

La Compagnia, nei limiti dei successivi Art. 52 e Art. 53, indennizza **i danni materiali e diretti derivanti da:**

1. **Furto** a condizione che l'autore di tali reati si sia introdotto nell'Abitazione contenenti i beni assicurati:
 - a. violandone i mezzi di chiusura (o anche muri, soffitti o pavimenti) mediante:
 - rottura, scasso, sfondamento;
 - uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a persona alla quale l'Assicurato le abbia affidate, a condizione che lo smarrimento o la sottrazione sia stata denunciata alle autorità. In tal caso la copertura assicurativa opera dalle ore 24 del giorno della denuncia sino alle ore 24 del terzo giorno successivo;
 - b. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi tra cui anche eventuali impalcature o di particolare agilità personale;
2. **Rapina ed Estorsione** avvenuti nei locali indicati nel Modulo/Attestato quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
3. **Furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave degli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere.** Affinché tale estensione sia operante l'Assicurato deve presentare regolare denuncia alle autorità e inviare l'originale o la copia autentica alla Compagnia;
4. **Furto, Rapina o Estorsione** (anche soltanto tentati) **agli oggetti personali** quali capi di vestiario, pellicce, Preziosi di proprietà dell'Assicurato, portati in Fabbricati destinati **a locali di villeggiatura**, non di proprietà dell'Assicurato stesso o in alberghi ovunque ubicati, purché ricorrano, per il Furto, le condizioni delle lettere a) e b) del punto 1. del presente articolo;

La Compagnia indennizza inoltre:

5. **i guasti cagionati dai ladri**, in occasione di Furto, Rapina o Estorsione consumati o tentati, alle parti di Fabbricato costituenti i locali contenenti i beni assicurati ed ai relativi Fissi e Infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture del Fabbricato contenente i beni assicurati. Il Furto di Fissi e Infissi, pluviali e grondaie viene equiparato ai guasti cagionati dai ladri;



6. **i danni al Contenuto** causati dall'autore del Furto, della Rapina o Estorsione (tentati o consumati) compresi gli atti vandalici o dolosi.

A seguito del Furto del mio PC ho perso dei file importanti per il mio lavoro posso ricevere un Indennizzo?

No, in quanto il danno che viene riconosciuto è solamente quello materiale e diretto, ossia il valore del bene sottratto. La perdita dei dati contenuti nel PC, e le conseguenze anche economiche che posso derivarne sono un danno indiretto.

Art. 50 Rimborso per spese documentate

Nei limiti di Indennizzo di cui al successivo Art. 53, la Compagnia rimborsa le spese documentate sostenute per:

1. **il potenziamento mezzi di protezione:** blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di Furto, Rapina od Estorsione, anche soltanto tentati;
2. **la sostituzione di serrature** dei locali assicurati con altre uguali o equivalenti, nonché eventuali interventi sui Fissi e Infissi a seguito di smarrimento e/o sottrazione delle chiavi dell'Abitazione oggetto della copertura;
3. **il rifacimento dei seguenti documenti:** carta d'identità, patente di guida, passaporto sottratti all'Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 51 Condizioni per l'operatività della copertura

La copertura assicurativa è prestata a condizione che:

1. il Fabbricato e le pareti dei locali contenenti i beni assicurati e confinanti con l'esterno, con locali di altre Abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura;
2. ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati sia situata in linea verticale a meno di 4 metri da:
 - a. suolo;
 - b. superfici acque;
 - c. ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale);

sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione chiusura:

- robusti serramenti in legno, in materia plastica rigida, Vetro Antisfondamento, metallo o simili materiali, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate ancorate o fissate al muro, con la precisazione che sono ammesse luci purché di ampiezza tale da rendere impraticabile l'accesso.

LIMITI DELLA COPERTURA

Art. 52 Esclusioni

 La Compagnia non indennizza i Sinistri:

1. verificatisi in conseguenza di Incendi, Esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
2. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Terrorismo, sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
3. agevolati dal Contraente o dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - a. persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - b. persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - c. incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - d. persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
4. verificatisi nell'Abitazione a partire dalle ore 24 del 90° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono disabitati per più di 90 giorni consecutivi. Per gioielli e Preziosi, Raccolte e collezioni, Valori, titoli di credito in genere e denaro, invece, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 45° giorno;
5. indiretti quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi.

Art. 53 Limiti di Indennizzo

L'Indennizzo dovuto dalla Compagnia per singolo Sinistro e per ciascun anno assicurativo è soggetto ai limiti di Indennizzo previsti dalla somma assicurata scelta dal Contraente e indicata nel Modulo/Attestato di seguito indicati: € 5.000,00, € 10.000,00, € 15.000,00, € 20.000,00, € 50.000,00.

Per i Sinistri provocati dagli eventi di seguito indicati si applicheranno i Limiti di Indennizzo specificamente previsti nella tabella sottostante:

Evento	Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo
Preziosi e Raccolte e collezioni	50% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00 per singolo oggetto
Valori ovunque posti	5% della somma assicurata con limite di € 1.000,00
Oggetti Pregiati	50% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00 per singolo oggetto
Furto beni riposti in box/cantine e locali non comunicanti con l'Abitazione	10% della somma assicurata con il massimo di € 2.000,00
Furto beni custoditi in Cassaforte/cassetta di sicurezza	raddoppio limiti massimi di Indennizzo



Per i Sinistri provocati dagli eventi di seguito indicati si applicheranno i Limiti di Indennizzo specificamente previsti nella tabella sottostante:

Copertura assicurativa	Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo	Riferimenti alla copertura
Furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave degli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari	10% somma assicurata - Scoperto del 20% del danno indennizzabile	Art. 49.3
Furto, Rapina o Estorsione agli oggetti personali nei locali di villeggiatura beni portati in villeggiatura ed alberghi	10% della somma assicurata e con limiti massimi di Indennizzo sopra indicati	Art. 49.4
Furto agevolato da impalcature	Somma assicurata	Art. 49.5
Guasti cagionati dai ladri a Fissi e Infissi	€ 2.000,00	Art. 49.6
Danni al Contenuto, compreso atti vandalici o dolosi	20% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00	Art. 49.7
Installazione o potenziamento mezzi di protezione/chiusura	10% del danno indennizzabile	Art. 50.1
Spese di sostituzione serrature a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi	€ 500,00	Art. 50.2
Spese per rifacimento documenti personali sottratti	€ 250,00	Art. 50.3

Ho subito un Furto di denaro nella mia Abitazione. Che Indennizzo posso ricevere?

La somma assicurata per il Furto è di € 10.000,00.

Per alcune tipologie di beni sono previsti Limiti di Indennizzo nell'ambito di tale somma, ad esempio per il denaro contante il limite è di € 500,00; pertanto, il tuo Indennizzo potrà arrivare al massimo a tale somma.

Ad ogni modo, puoi verificare tutti i Limiti di Indennizzo nelle tabelle presenti in ciascuna sezione delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 54 Riduzioni dell'Indennizzo legate a difformità dei mezzi di protezione e chiusura

In caso di Sinistro verrà applicato uno Scoperto del 20% qualora:

1. i mezzi di protezione e di chiusura dei locali non siano conformi a quanto riportato all'Art. 51. Tale Scoperto non sarà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;
2. non siano stati installati i mezzi di protezione e chiusura di cui al precedente Art. 51 per la presenza di persone all'interno dei locali al momento del Sinistro.

Art. 55 Raddoppio dei limiti dell'Indennizzo per Beni Assicurati custoditi in Cassaforte o in cassette di sicurezza

I Limiti di Indennizzo previsti al precedente Art. 53 sono raddoppiati se i beni assicurati sono custoditi in Cassaforte o depositati in cassette di sicurezza presso istituti di credito, esclusivamente nel caso in cui tali mezzi di custodia vengano violati mediante scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili.

Art. 56 Abitazione secondaria

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 52 punto 4 - Esclusioni, l'Assicurazione è valida qualunque sia la durata



della disabitazione per tutte i beni assicurati ad eccezione di Oggetti Pregiati, Preziosi, Valori, Raccolte e collezioni, per i quali l'Assicurazione è limitata al solo periodo di Abitazione da parte dell'Assicurato, dei componenti il Nucleo Familiare o delle persone conviventi.

Art. 57 Scoperto per l'Abitazione secondaria

In caso di danno nell'Abitazione occupata saltuariamente dal Contraente/Assicurato è applicato lo Scoperto del 20% sull'importo liquidabile a termini di Polizza, escluso il Sinistro avvenuto con la presenza di persone all'interno dei locali al momento del Sinistro.

Art. 58 Concomitanza di Scoperti/Franchigie

Nel caso di applicabilità allo stesso evento di più Scoperti verrà applicato uno Scoperto del 30%.

Art. 59 Riduzione della Somma Assicurata

In caso di Sinistro liquidato per un importo superiore al 30% della somma assicurata, la stessa si intende ridotta, con effetto immediato e fino alla scadenza dell'Assicurazione, di un importo pari all'Indennizzo riconosciuto.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 60 Che cosa fare in caso di Sinistro

Appena si verifica un Sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

1. comunicarlo alla Compagnia entro 2 (due) giorni da quando ne ha avuto conoscenza privilegiando l'utilizzo del canale telefonico e chiamando: al numero verde **800.920.222** e dall'estero allo **02.77.22.47.77**
Inoltre, contattando gli stessi recapiti potrà ricevere informazioni sullo stato della pratica già in corso.
È possibile comunque presentare denuncia di Sinistro o contattarci:
- via email scrivendo a : documentisinistriprotezione@cardif.com
- raccomandata a : Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI).



COME DENUNCIARE
UN SINISTRO

Devono essere specificate le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché presentare, entro i 5 (cinque) successivi, denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Compagnia, la Banca ed il numero di Polizza, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile;

2. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile;
3. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore nonché esperire se la legge lo consente la procedura di ammortamento, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile;
4. adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile;
5. tenere a disposizione fino ad avvenuta definizione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo;
6. dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del Sinistro, oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che La Compagnia ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;



7. presentare a richiesta della Compagnia tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente in relazione al Sinistro.


Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Art. 61 Recupero dei beni rubati

Se i beni assicurati rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia. I beni assicurati recuperati divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero Indennizzo. Se invece la Compagnia ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di copertura assicurativa. Il resto spetterà alla Compagnia.

Art. 62 Rinvio alle norme della copertura assicurativa Incendio e Rischi accessori

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli, troveranno applicazione gli articoli da Art. 39 a Art. 48 di cui alla copertura assicurativa "Incendio e Rischi accessori".



SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ

Le coperture di seguito descritte non sono acquistabili da sole. Occorre acquistare anche le coperture della Sezione "Incendio e Rischi accessori" per il Fabbricato e/o il Contenuto.

L'attivazione delle coperture è indicata nel Modulo/Attestato.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 63 Responsabilità Civile Abitazione

La Compagnia si obbliga, fino a concorrenza del Massimale indicato nel Modulo/Attestato, a tenere indenne l'Assicurato dalle somme che è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione del Fabbricato e degli spazi adiacenti, del Contenuto e, in caso sia operante anche la copertura assicurativa facoltativa "Package energia solare", dell'Impianto Fotovoltaico e Impianto Solare Termico.

Sono compresi i Sinistri causati da:

1. impianti fissi idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici, elettronici e da altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione;
2. recinzioni, cancelli, anche automatici, di pertinenza del Fabbricato;
3. spargimenti o infiltrazioni di acqua anche piovana o Rigurgito dei sistemi di scarico, purché conseguenti a rottura, guasto od Occlusioni accidentali degli impianti idrici, igienici sanitari, di riscaldamento e condizionamento di pertinenza del Fabbricato, con esclusione dei danni dovuti a umidità, stitlicidio e insalubrità dei locali;
4. caduta di neve e/o ghiaccio;
5. lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione dei locali dell'Abitazione assicurata purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge applicabili e regolamentari, compresi i casi di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
6. uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere;
7. interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza;
8. inquinamento conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture;
9. da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge;



10. fatti colposi non menzionati ai punti precedenti, ma comunque verificatisi nell'ambito della proprietà e/o conduzione dell'Abitazione.

Art. 64 Fabbricati in condominio - Comproprietà

Se l'Assicurazione è stipulata da un soggetto condomino, la copertura comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Se la copertura è stipulata da un comproprietario dell'Abitazione, è compresa la responsabilità civile degli altri comproprietari che sono, in tal caso, considerati Assicurati a tutti gli effetti.

CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 65 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi e pertanto non vengono riconosciuti i danni nei loro confronti:

- le persone a favore delle quali è prestata la copertura;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società, le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime.

LIMITI DELLA COPERTURA

Art. 66 Esclusioni

 La copertura non comprende i danni:

1. cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari o noleggi;
2. ai beni di terzi causati da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
3. da atti dolosi, salvo quanto previsto al precedente Art. 63;
4. causati, anche soltanto in parte o indirettamente, dall'amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
5. direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
6. derivanti da inadempimenti di natura contrattuale.

COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA

Le coperture di seguito descritte sono sempre operanti se si acquista la Sezione "Responsabilità Civile Vita Privata" acquistabile da sola.

L'attivazione delle coperture è indicata nel Modulo/Attestato.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 67 Responsabilità Civile Vita Privata

La Compagnia si obbliga, fino a concorrenza del Massimale indicato nella di Polizza, a tenere indenne L'Assicurato dalle somme che è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai seguenti eventi riferibili alla vita privata:

1. utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli dell'Assicurato a condizione che gli stessi siano studenti universitari;
2. utilizzo di camere d'albergo o locali di villeggiatura;
3. intossicazione ed avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande;
4. uso di giocattoli anche a motore compreso modellismo e aeromodellismo;
5. responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli articoli 2047 e 2048 del codice civile per lesioni corporali (esclusi danni a Cose) provocati a terzi da uso o guida da parte dei figli minori sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o il trasporto di persone. Qualora i veicoli e natanti siano di proprietà dell'Assicurato, la copertura è operante purché detti veicoli e natanti risultino coperti, al momento del Sinistro, con Polizza di Assicurazione contro il Rischio della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione. In questo caso la copertura assicurativa è operante solo per l'azione di regresso svolta dall'assicuratore o per l'eventuale maggiore somma scoperta;
6. comportamenti colposi dell'Assicurato quando sia trasportato su autoveicoli, esclusi i danni a detti autoveicoli;
7. proprietà, possesso od uso di biciclette anche elettriche, monopattini anche a motore, golfcar; mezzi anche a motore ad uso di bambini o invalidi, non soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui al codice delle assicurazioni e purché l'utilizzo avvenga nel rispetto della normativa vigente;
8. proprietà ed uso di windsurf, di imbarcazioni a remi o a vela fino ad una lunghezza di 6,5 metri e non dotate di motore ausiliario;
9. danni causati da Animali Domestici di proprietà: la copertura è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato l'animale. Limitatamente alla proprietà o uso dei cani, la copertura opera a condizione che l'Assicurato sia in regola con la normativa vigente per la proprietà e il possesso e la detenzione dei cani;
10. danni causati da Animali Domestici di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Limitatamente ai cani, la copertura opera a condizione che il proprietario terzo sia in regola con la normativa vigente per la proprietà e il possesso e la detenzione dei cani;
11. proprietà e detenzione di armi anche da fuoco regolarmente registrate ed omologate a termini di legge compreso il loro uso allo scopo di difesa (escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia), tiro a segno e tiro a volo;
12. figli minori del Contraente, quando sono affidati temporaneamente a persone con lui non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
13. figli minori di terzi affidati temporaneamente al Contraente;
14. addetti ai servizi domestici compresi baby-sitter e/o collaboratori alla pari, badanti, in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
15. esercizio di sport di pratica comune, attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere;
16. pratica di campeggio svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati;



17. attività di volontariato;
18. organizzazione di feste familiari o tra amici;
19. conduzione dell'Abitazione: la copertura assicurativa non potrà in alcun caso cumularsi con quella prevista all'Art. 63;
20. infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici, compresi baby-sitter e/o collaboratori alla pari, badanti, in servizio anche non continuativo, purché in regola con le normative vigenti che disciplinano il diritto del lavoro, compresa la rivalsa degli enti che gestiscono le assicurazioni sociali, sino alla concorrenza del 20% del Massimale indicato nel Modulo/Attestato di Polizza per singola persona infortunata;
21. da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza;
22. da inquinamento conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture;
23. da Incendio, Scoppio, Esplosione o Implosione di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.
La presente copertura si intende prestata per la parte di danno eccedente alla copertura Ricorso Terzi della presente Polizza se operante, o da altra copertura di responsabilità civile anche se prestata con polizza Incendio;
24. fatti colposi non menzionati ai punti precedenti, ma comunque verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione.

CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 68 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi e pertanto non vengono riconosciuti i danni nei loro confronti:

- le persone a favore delle quali è prestata la copertura;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società, le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime.

LIMITI DELLA COPERTURA

Art. 69 Esclusioni

 La copertura non comprende i danni:

1. cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari o noleggi;
2. derivanti dalla pratica di sport a livello professionistico;
3. derivanti dalla pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
4. provocati a seguito di Furto subito dall'Assicurato di beni o Cose appartenenti a soggetti terzi;

5. ai beni di terzi causati da Incendio di Cose dell'Assicurato o da quest'ultimo detenute, salvo quanto previsto al precedente Art. 67.23;
6. causati a Cose che l'Assicurato abbia in uso e/o consegna a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto al precedente Art. 67.1 e 67.2.;
7. provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
8. derivanti dalla proprietà o dall'uso, anche da parte dei domestici, di veicoli e di natanti, salvo quelli descritti al precedente Art. 67.5;
9. derivanti dalla proprietà o dall'uso di segway, monowheel e hoverboard ;
10. da atti dolosi, salvo quanto previsto agli Art. 63.9 e 67.24;
11. derivanti dall'esercizio della caccia;
12. direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
13. direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
14. derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;
15. derivanti da impiego di aeromobili.

Art. 70 Franchigia per danni a cose

Per tutti i danni a Cose resta a carico dell'Assicurato una Franchigia di € 150,00 per singolo Sinistro.

Art. 71 Validità territoriale

La copertura vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 72 Che cosa fare in caso di Sinistro

Appena si verifica un Sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

1. comunicarlo alla Compagnia entro 2 giorni da quando ne ha avuto conoscenza privilegiando l'utilizzo del canale telefonico e chiamando: al numero verde **800.920.222** e dall'estero allo 02.77.22.47.77.
Inoltre, contattando gli stessi recapiti potrà ricevere informazioni sullo stato della pratica già in corso.
È possibile comunque presentare denuncia di Sinistro o contattarci:
 - via email scrivendo a: documentisinistriprotezione@cardif.com
 - raccomandata a: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI).
2. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese relative sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile, pena la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.

La denuncia deve contenere l'indicazione del numero di Polizza, l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.



COME DENUNCIARE
UN SINISTRO



In ogni caso l'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto alla copertura, deve far pervenire alla Compagnia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato entro 5 giorni dalla relativa notifica.

L'Assicurato è tenuto fornire alla Compagnia tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 73 Gestione delle controversie

La Compagnia, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile, sia penale, gestisce la controversia a nome dell'Assicurato, fino a quando ne ha interesse, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato nel Modulo/Attestato.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese sostenute per resistere all'azione sono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato, in proporzione della relativa esposizione.

Non sono rimborsabili le spese di professionisti (legali o tecnici) non nominati od autorizzati dalla Compagnia, né la Compagnia risponde di multe od ammende né delle spese del processo che, in un procedimento penale, l'Assicurato condannato deve pagare allo Stato.

Art. 74 Limiti di Indennizzo

Per la Responsabilità Civile dell'Abitazione è previsto un massimale pari ad € 1.000.000,00.

Per la Responsabilità Civile della Vita Privata sono previsti i seguenti massimali: € 1.500.000,00, € 3.000.000,00, € 5.000.000,00.

Per i Sinistri provocati dagli eventi di seguito indicati si applicheranno i Limiti di Indennizzo e le Franchigie/Scoperti specificamente previsti nella tabella sottostante:

Copertura assicurativa	Limite di risarcimento per Sinistro	Scoperto e/o Franchigia per Sinistro	Riferimenti alla copertura
Danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna	Massimale	€ 150,00	Art. 63.3
Danni da interruzioni o sospensione di attività	€ 20.000,00	Scoperto 10% col minimo di € 250,00	Art. 63.7 - Art. 67.21
Danni da inquinamento accidentale	€ 50.000,00	Scoperto 10% col minimo di € 250,00	Art. 63.8 - Art. 67.22
Danni fisici involontariamente causati a badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici e baby sitter	20% del Massimale	Non previsto	Art. 67.20
Danni da Incendio, Scoppio, Esplosione o Implosione di Cose dell'Assicurato o da lui detenute	€ 100.000,00	Scoperto 10% col minimo di € 250,00 (esclusivamente per danni a Cose)	Art. 67.23
Danni a Cose	Massimale	€ 150,00	Art. 70





SEZIONE TUTELA LEGALE

Le coperture di seguito descritte sono sempre operanti se si acquista la Sezione "Tutela Legale", sottoscrivibile da sola. La sottoscrizione delle coperture riguarda la copertura principale Tutela Legale Abitazione e, a scelta del Contraente, quest'ultimo potrà sottoscrivere anche la copertura facoltativa Tutela Legale Vita Privata. L'attivazione delle coperture è indicata nel Modulo/Attestato.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 75 Soggetti Assicurati

La copertura Tutela Legale viene prestata al Contraente/Assicurato.

Nel caso di controversie tra Assicurati, la copertura è prestata unicamente a favore del Contraente.

Glossario - Definizioni specifiche

- Cose: i beni materiali e gli animali;
- Sinistro: fatto che, nella denuncia penale ovvero nella domanda civilistica, si asserisce essere illecito o costituire inadempimento contrattuale;
- Transazione: accordo col quale le Parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro.

Art. 76 Tutela Legale Abitazione - Copertura sempre operante in caso di acquisto della sezione Tutela Legale

La Compagnia assicura, con un massimale di € 15.000,00 o € 25.000,00, **l'assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla tutela dei diritti dell'Assicurato, nell'ambito della proprietà e godimento dell'Abitazione assicurata**, come indicata nel Modulo/Attestato per:

1. promuovere l'azione di **risarcimento dei danni subiti** dall'Abitazione a seguito di fatti illeciti extracontrattuali di terzi;
2. **controversie derivanti da presunte inadempienze contrattuali da parte di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria manutenzione** purché il valore in lite non sia inferiore a € 500,00 e non superiore a € 100.000,00, comprese le controversie di natura condominiale e/o con il condominio;
3. **controversie civili riguardanti luci, vedute, confini, distanze, servitù, altri diritti reali relativi alla proprietà esclusiva**. In materia di diritto di usucapione, l'avvenimento del Sinistro è la data della prima contestazione della richiesta di usucapione se la richiesta è avvenuta durante l'efficacia della copertura;
4. **difesa penale dell'Assicurato** nei casi in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti colposi o per contravvenzioni; la copertura è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato nei casi di invito a presentarsi (articolo 375 del codice di procedura penale) e di accompagnamento coatto (articolo 376 del codice di procedura penale);
5. **controversie in materia di locazione** relativamente all'Abitazione (indicata nel Modulo/Attestato) direttamente



utilizzata dal Contraente purché il valore in lite non sia inferiore ad € 500,00;

6. **impugnazione delle delibere assembleari condominiali dell'Abitazione** direttamente utilizzata dal Contraente;

Le coperture sopra indicate operano anche per le pertinenze dell'Abitazione assicurata.

Cosa si intende per illecito/danno extracontrattuale?

È un comportamento che produce un danno ingiusto, ossia che lede un tuo diritto e in relazione al quale quindi puoi pretendere di essere risarcito. È definito "extracontrattuale" perché tra il responsabile del comportamento che produce il danno e tu che lo subisci non è in corso alcun rapporto contrattuale relativo all'evento dannoso.

Ad esempio, la pianta malata del giardino del tuo vicino cade e distrugge la recinzione della tua villa, oppure mentre attraversi sulle strisce pedonali vieni investito da un'automobile.

Art. 77 Tutela Legale Vita Privata

Le coperture di seguito indicate sono facoltative e sottoscrivibili unicamente previa sottoscrizione della copertura "Tutela legale Abitazione".

L'attivazione delle coperture è indicata nel Modulo/Attestato.

La Compagnia assicura, con lo stesso massimale prescelto per la Tutela Legale Abitazione, l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, nell'ambito della vita privata extraprofessionale esclusivamente per:

1. controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatto illecito di terzi, compresa la costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social.

La copertura opera anche in qualità di proprietario di Animali domestici, utilizzatore di velocipedi o sia rimasto coinvolto come pedone o trasportato, passeggero di qualsiasi mezzo;

2. controversie contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte purché il valore in lite non sia inferiore ad € 500,00 e non superiore a € 100.000,00.

La copertura opera anche in qualità di proprietario di Animali domestici e utilizzatori di velocipedi;

3. controversie per danni extracontrattuali causati a terzi in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato.

La copertura opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

La copertura opera invece a primo rischio nel caso in cui l'Assicurazione di responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata in quanto non oggetto della copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla Franchigia prevista dalla Polizza;

4. controversie di lavoro con collaboratori domestici purché regolarmente assunti;

5. la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni;

6. l'istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (Artt. 417 e 429 codice civile) di un Assicurato;

7. l'istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Artt. 49 e 58 codice civile) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 codice civile) di un Assicurato.

Art. 78 Spese riconosciute

La Compagnia, nei limiti del Massimale indicato nel Modulo /Attestato per singolo Caso Assicurativo e senza limite per anno assicurativo, indennizza:



- a. i compensi per l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio incaricato alla gestione del Caso Assicurativo;
- b. le spese a carico dell'Assicurato a favore agli organismi di Mediazione, nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi previste per gli organismi di Mediazione (tabella A del D.M. 180/2010 e successive modifiche, quando la Mediazione è obbligatoria;
- c. compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- d. le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte in caso di soccombenza dell'Assicurato o conseguenti ad una Transazione autorizzata dalla Compagnia ai sensi del successivo Art. 86;
- e. spese di giustizia;
- f. le spese investigative svolte da un incaricato dell'Assicurato riguardo ad accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri, nel limite di € 1.000,00;
- g. i compensi per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- h. i compensi per l'intervento di un perito e/o di un consulente tecnico d'ufficio (CTU) e/o di un consulente tecnico di parte e di periti in genere purché scelti in accordo con la Compagnia ai sensi del successivo Art. 86;
- i. le spese per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte;
- j. le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi;
- k. compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- l. spese per l'arbitrato.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Compagnia ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato. Non sono rimborsabili i patti quota lite conclusi tra Assicurato e Legale, nonché i compensi dell'avvocato duplicati in caso di domiciliazione.

CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 79 Controversie non assicurate

Non sono assicurate le controversie:

1. di natura contrattuale, salvo quanto indicato al punto 2 dell'Art. 76 e dell'Art. 77;
2. in materia di diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
3. relative alla locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'Abitazione indicata nel Modulo/Attestato di Polizza;
4. in relazione a contratti di compravendita, nuova costruzione, permuta, trasformazione o ristrutturazione di immobili. In questi casi le garanzie non operano anche per i sinistri relativi ai contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
5. in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita dell'Abitazione assicurata, di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;



6. conseguenti a insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o Terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, eventi atomici e comunque derivanti da trasmutazione del nucleo o da attacco chimico e/o biologico;
7. non accidentali relative ad inquinamento dell'ambiente;
8. di diritto pubblico e in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;
9. riguardanti diritti della proprietà industriale, d'autore e concorrenza sleale;
10. fra soci ed amministratori oppure tra soci, riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di impresa o partecipazione in impresa, nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende;
11. riguardanti contratti di agenzia;
12. in materia di diritto tributario;
13. di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;
14. riguardanti l'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori (comportamenti antisindacali);
15. relative o comunque connesse al possesso, la proprietà, l'uso o la conduzione di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge all'obbligo d'Assicurazione per la responsabilità civile;
16. derivanti da qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o di altre tipologie di collaborazione;
17. riguardanti giochi di fortuna (lotterie varie sia pubbliche che private), scommesse o investimenti di capitali;
18. contro la Compagnia e contro BNL che intermedia il presente contratto;
19. non espressamente previste dagli Art. 76 e Art. 77.

LIMITI DELLA COPERTURA

Art. 80 Esclusioni



La copertura non opera per:

1. il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
2. qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
3. il Caso Assicurativo che l'Assicurato ha causato con dolo;
4. il Caso Assicurativo che è connesso al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato;
5. controversie contrattuali di valore inferiore al limite minimo di € 500,00 o superiore al limite massimo di € 100.000,00;

La copertura assicurativa non include il pagamento delle spese:

6. collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di Cose;
7. per risolvere una controversia senza che la Compagnia abbia preventivamente autorizzato la Transazione e la



divisione delle spese legali alle parti coinvolte;

8. per regolarizzare, secondo le norme vigenti, i documenti necessari per la gestione del Caso Assicurativo;

9. per ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

Art. 81 Quando è coperto e quando avviene il Sinistro

La copertura è efficace dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo/Attestato, se il Premio è stato pagato a condizione che i sinistri sono avvenuti:

1. dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
2. dopo 3 mesi di Carenza dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi.

La data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l'evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza. L'evento dannoso, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
- il deposito del ricorso all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione.

In materia di usucapione, la data di avvenimento del Sinistro coincide con il giorno è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico Sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso Sinistro, la polizza opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del Sinistro il massimale per Sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

Il Sinistro deve essere denunciato alla Compagnia, nei modi e nei termini di cui al successivo Art. 84, comunque entro 24 mesi dalla data di cessazione dell'Assicurazione.

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso Rischio, dopo un precedente contratto, purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la Carenza di cui al punto 2. del presente articolo, non opera.

Art. 82 Validità territoriale

La copertura è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi in Italia.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 83 Cosa fare in caso di Sinistro

Appena si verifica un Sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

comunicarlo alla Compagnia privilegiando l'utilizzo del canale telefonico e chiamando: al numero verde **800.920.222** e dall'estero allo 02.77.22.47.77.

Inoltre, contattando gli stessi recapiti potrà ricevere informazioni sullo stato della pratica già in corso.

È possibile comunque presentare denuncia di Sinistro o contattarci:

- via email scrivendo a: documentisinistriprotezione@cardif.com



- raccomandata a: Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI).

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Viale del Commercio n°59
37135 Verona

Per tutte le prestazioni di Tutela Legale previste dalla polizza è istituito un servizio di consulenza telefonica, al quale l'Assicurato può rivolgersi chiamando i seguenti numeri:

800.920.222 e dall'estero allo 02.77.22.47.77

per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale;
- leggi, regolamenti e normativa vigente;
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di polizza;
- modalità di denuncia di Sinistro e documentazione necessaria.

ARAG SE è operativa ai seguenti orari:

- lunedì – giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00
- venerdì: 09:00 - 13:00.

Art. 84 Denuncia del Caso Assicurativo e scelta del Legale

 L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Compagnia qualsiasi Caso Assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza e in ogni caso nel rispetto del termine di Prescrizione previsto dalla legge. La denuncia del Caso Assicurativo deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, l'indicazione della causa, nonché delle conseguenze, le generalità dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.



COME DENUNCIARE
UN SINISTRO

A titolo esemplificativo, pertanto, dovranno essere forniti:

1. generalità e recapiti della controparte;
2. estremi della controversia con l'indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda;
3. copia della corrispondenza intercorsa;
4. copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.);
5. dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste;
6. copia dell'informazione di copertura o ogni altro atto notificato all'Assicurato.

L'Assicurato, pena la decadenza parziale o totale dalla copertura, è tenuto a fornire alla Compagnia tutti gli atti e i documenti indispensabili per la definizione della controversia.

In mancanza, la Compagnia non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Unitamente alla denuncia del Caso Assicurativo, ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, l'Assicurato può avvalersi della facoltà di indicare un Legale, residente in una

località facente parte del circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario competente a decidere la controversia.

Se l'Assicurato sceglie un Legale non residente nel circondario del tribunale, saranno a carico della Compagnia gli onorari e le spese di domiciliazione di un Legale iscritto presso il foro competente a decidere la controversia, nel limite di € 2.500,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per Caso Assicurativo e per anno.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Compagnia lo invita a nominare il proprio Legale e, nel caso non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato dovrà conferire mandato.

Le modalità operative sopra esplicitate valgono anche per la nomina di periti, il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dalla Compagnia.

La Compagnia non è responsabile dell'operato dei Legali, consulenti tecnici e periti in genere, così nominati.

L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Caso Assicurativo.

Art. 85 Obblighi dell'Assicurato

Nel caso di attivazione della copertura il Contraente e/o l'Assicurato devono:

1. rilasciare alla Compagnia idonea procura per la gestione stragiudiziale della controversia, debitamente compilata e sottoscritta;
2. per la fase giudiziale, informare il Legale incaricato completamente e in modo veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e fornirgli la documentazione necessaria;
3. fornire alla Compagnia ogni informazione sullo stato della pratica, nonché tutti gli atti e i documenti per la gestione del caso;
4. prima di adire l'autorità giudiziaria o di proporre impugnazioni, ottenere l'autorizzazione della Compagnia;
5. prima di adire l'autorità giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari, i quali possono di fatto o giuridicamente avere importanza per il procedimento giudiziario da intentare;
6. evitare di compiere atti che pregiudichino la Compagnia nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale.

Art. 86 Gestione del Caso Assicurativo

Dopo il ricevimento della denuncia del Caso Assicurativo, la Compagnia, valutata la natura e la fondatezza della controversia, si adopera, direttamente o per mezzo di Legali da essa incaricati, per realizzare un bonario componimento della controversia, compreso l'esperimento del tentativo obbligatorio di Mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, la controversia verrà affidata al Legale nominato ai sensi dell'Art. 84.

Qualora sia necessaria una difesa penale, la Compagnia concorderà di volta in volta con l'Assicurato il nominativo del legale da nominare.

La copertura viene garantita anche per i successivi stati e gradi del giudizio civile e penale, a condizione che la controversia presenti, a discrezione della Compagnia, possibilità di successo.

Il conferimento di incarichi a consulenti tecnici di parte avviene d'intesa con la Compagnia. La Compagnia conferma per iscritto la misura della copertura per il Caso Assicurativo.

Se il Contraente intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da parte della



Compagnia della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese, la Compagnia assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma della tutela prima di tali iniziative.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del Contratto di Assicurazione e **senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.**

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato **dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.**

Il pagamento delle spese coperte dalla Polizza avviene entro il termine di 30 giorni **previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.**

In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e la Compagnia circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure di impugnazione, la controversia, senza esclusione delle vie giudiziali, verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra Assicurato e la Compagnia; qualora tale accordo non venga raggiunto, l'arbitro verrà nominato dal presidente del tribunale.

Ciascuna delle Parti si farà carico delle proprie spese legali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. Alternativamente, è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di Mediazione.

In caso di conflitto di interessi con la Compagnia, l'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale.

Qualora vi sia il rischio della Prescrizione e/o decadenza del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli ha facoltà, a proprie spese, di intraprendere le azioni ritenute più opportune, **con espressa manleva di ogni eventuale pregiudizio arrecato all'Assicurato in virtù dell'instaurazione della procedura arbitrale.**

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda adire le vie giudiziali, prima dell'instaurazione della causa civile, come condizione di procedibilità della stessa, dovrà essere attivato il tentativo di Mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni

Art. 87 Indennizzo

La Compagnia corrisponde, per ogni Caso Assicurativo, un Indennizzo sino alla concorrenza del massimale indicato nel Modulo/Attestato. Tale massimale trova applicazione anche quando la Compagnia, in un Unico Caso Assicurativo, debba attuare pagamenti a più soggetti Assicurati. In caso di identità soggettiva e/o oggettiva di più Casi Assicurativi collegati temporalmente e causalmente, il massimale pattuito si intenderà esclusivamente riferito ad un Unico Caso Assicurativo.

In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control >www.treasury.gov).

Art. 88 Recupero di somme

Sono di spettanza dell'Assicurato i risarcimenti ed ogni somma recuperata o comunque corrisposta dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

Sono di spettanza della Compagnia, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva.



SEZIONE ASSISTENZA

Le coperture di seguito descritte non sono acquistabili da sole. Occorre acquistare anche le coperture della Sezione "Incendio e Rischi accessori" per il Fabbricato e/o il Contenuto.
L'attivazione delle coperture è indicata nel Modulo/Attestato.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 89 Prestazioni

La Compagnia si impegna, nei limiti dell'Art. 92, ad erogare le Prestazioni di seguito elencate avvalendosi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, che provvederà all'organizzazione dei relativi interventi.

1. INVIO DI UN FABBRO/SERRAMENTISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un fabbro presso la propria Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro.

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- a. Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso alla propria Abitazione;
- b. scasso di Fissi e Infissi, a seguito di Furto tentato o consumato, Incendio, Fulmine, Scoppio, Esplosione, Allagamento, quando sia compromessa la funzionalità che non garantisce la sicurezza dei locali della propria Abitazione.

2. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un idraulico presso la propria Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico.

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- a. Allagamento o infiltrazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'Abitazione;
- b. mancanza d'acqua, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico dell'Abitazione;
- c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'Abitazione.

3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un elettricista, in caso di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Abitazione per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista.



4. INVIO DI UN TERMOIDRAULICO NELLE 24 ORE

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse, presso la propria Abitazione, di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

5. INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24 ORE

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse, presso la propria Abitazione, di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

6. INVIO DI UN SORVEGLIANTE

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un sorvegliante a seguito di scasso di Fissi e Infissi, Furto o tentato Furto, Incendio, Esplosione, danni causati dall'acqua, che abbiano colpito la propria Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta scritta dell'Assicurato, a contattare un istituto di vigilanza privato che invierà una persona addetta alla custodia in attesa dell'invio degli artigiani per le riparazioni.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'istituto di vigilanza privato.

7. SPESE D'ALBERGO

Qualora l'Abitazione sia inagibile a seguito di Furto o tentato Furto, Scoppio, Incendio, Fulmine, Esplosione, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo dell'Assicurato.

8. RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO

(Copertura valida oltre 50 chilometri dalla Residenza dell'Assicurato)

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse in viaggio di rientrare immediatamente presso l'Abitazione danneggiata a seguito di Furto, tentato Furto o Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza in loco, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il rientro dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (treno prima classe o aereo classe turistica o altro).

Posso chiedere in caso di urgenza l'intervento di un artigiano di mia fiducia e poi farmi rimborsare dalla Compagnia?

No, in quanto è la Compagnia a provvedere - tramite la Struttura Organizzativa di EUROP ASSISTANCE all'invio di un artigiano convenzionato, sostenendo i costi di uscita e di manodopera fino all'importo esplicitamente indicato nella Tabella in Limiti della Copertura.

CHE COSA NON È ASSICURATO

Non sono previste Prestazioni in mancanza di una situazione di emergenza.

LIMITI DELLA COPERTURA

Art. 90 Limiti della copertura

Ciascuna Prestazione è erogata sino ad un massimo di 3 volte per singolo anno assicurativo. Le Prestazioni non saranno erogate per i Sinistri dipendenti o provocati da:

1. Alluvioni/Inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
2. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di Terrorismo e di vandalismo;
3. dolo o colpa grave dell'Assicurato;
4. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni da parte dell'Assicurato;
5. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole Prestazioni.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 1910 del codice civile, all'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance nel termine di 3 giorni dal verificarsi del Sinistro a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le Prestazioni di assistenza di cui alla presente sezione saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia che ha erogato la Prestazione.

Art. 91 Limiti specifici delle singole Prestazioni

1. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Sono esclusi:

- a. per i casi di cui al precedente Art. 89.2 (a) e (b), i Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Abitazione e i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato nonché ad interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- b. per i casi di cui al precedente Art. 89.2 (c), i danni di tracimazione dovuti a Rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.

2. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Sono esclusi:

- a. i Sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- b. i Sinistri dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c. i Sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte e a valle del contatore.

3. INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24 ORE

Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

Art. 92 Limiti d'Indennizzo

Prestazione	Massimale	Riferimenti alla copertura
Invio di un fabbro/serramentista per interventi di emergenza	- € 300,00 per Sinistro per i costi per l'uscita e la manodopera; - € 200,00 per Sinistro per i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno; - Max 3 eventi per anno assicurativo.	Art. 89.1
Invio di un idraulico per interventi di emergenza	- € 300,00 per Sinistro per i costi per l'uscita e la manodopera; - € 200,00 per Sinistro per i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno; - Max 3 eventi per anno assicurativo.	Art. 89.2
Invio di un elettricista per interventi di emergenza	- € 300,00 per Sinistro per i costi per l'uscita e la manodopera; - € 200,00 per Sinistro per i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno; - Max 3 eventi per anno assicurativo.	Art. 89.3
Invio di un termoidraulico nelle 24 ore	- € 150,00 per Sinistro per i costi per l'uscita e la manodopera; - € 150,00 per Sinistro per i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno; - Max 3 eventi per anno assicurativo.	Art. 89.4
Invio di un vetraio nelle 24 ore	- € 500,00 per Sinistro per i costi per l'uscita e la manodopera; - Max 3 eventi per anno assicurativo.	Art. 89.5
Invio di un sorvegliante	- € 300,00 per Sinistro; - Max 3 eventi per anno assicurativo.	Art. 89.6
Spese di albergo	- € 300,00 per Sinistro e per Nucleo Familiare; - Max 3 eventi per anno assicurativo.	Art. 89.7
Rientro anticipato dell'Assicurato	- € 300,00 per Sinistro e per Nucleo Familiare; - Max 2 eventi per anno assicurativo.	Art. 89.8

Art. 93 Dove vale la copertura

La copertura Assistenza vale in Italia fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole Prestazioni.

Art. 94 Limitazioni di responsabilità

L'Impresa non dovrà risarcire i danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza;
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e non prevedibile.

Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.



Art. 95 Come richiedere Assistenza

Appena si verifica un Sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

comunicarlo alla Compagnia, pena la decadenza al diritto delle prestazioni, privilegiando l'utilizzo del canale telefonico e chiamando: al numero verde **800.920.222** e dall'estero allo **02.77.22.47.77**.

Inoltre, contattando gli stessi recapiti sopra riportati potrà ricevere informazioni sullo stato della pratica già in corso.

È possibile comunque presentare denuncia di Sinistro o contattarci:

- via email scrivendo a: documentisinistriprotezione@cardif.com

- raccomandata a: Cardif – Back Office Protezione – Ufficio Sinistri, Casella Postale 421 - 20123 Milano (MI).

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

1. tipo di intervento richiesto;
2. nome e cognome;
3. numero di Polizza;
4. indirizzo del luogo in cui ci si trova;
5. recapito telefonico.

La gestione dell'Assistenza è affidata alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance in funzione 24 ore su 24 per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

Per qualsiasi informazione si può contattare il numero verde **800.920.222** e dall'estero allo **02.77.22.47.77**.





INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La protezione dei Suoi dati personali è importante per il Gruppo BNP Paribas, che ha adottato solidi principi in tal senso per l'intero Gruppo all'interno della Privacy Policy di Gruppo. La presente Informativa Le fornisce informazioni dettagliate in merito alle misure adottate da BNP PARIBAS CARDIF, e in particolare dalle Rappresentanze generali per l'Italia di Cardif Assurance Vie e di Cardif Assurances Risques Divers ("noi") rispetto alla protezione dei Suoi dati personali.

Noi siamo responsabili, in qualità di Titolari del trattamento, della raccolta e del trattamento dei Suoi dati personali in relazione alle nostre attività. Lo scopo della presente Informativa sulla protezione dei dati personali consiste nel renderLa edotta circa la tipologia di dati personali che noi raccogliamo su di Lei, le ragioni per le quali usiamo e condividiamo tali dati, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli.

La presente Informativa è finalizzata a fornirLe alcune informazioni in ordine ai trattamenti di dati personali che noi potremo porre in essere nello svolgimento delle nostre attività. Le informazioni di seguito fornite riguardano anche, per quanto applicabili, i trattamenti di dati personali eventualmente posti in essere da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", come di seguito specificati, ferma la facoltà per gli stessi di rendere autonoma informativa.

Ulteriori e più specifiche informazioni potranno essere fornite, se necessario, nella clausola allegata o acclusa al contratto di assicurazione relativa alla protezione dei dati personali.

1. QUALI DATI PERSONALI UTILIZZIAMO?

Noi raccogliamo e utilizziamo i Suoi dati personali in quanto necessari allo svolgimento delle nostre attività e per raggiungere un elevato standard di personalizzazione dei contratti di assicurazione.

A seconda della tipologia di contratto assicurativo di cui è contraente o assicurato, potremmo raccogliere vari tipi di dati personali su di Lei, tra cui:

- **dati di identificazione** (es. nome, dati relativi al documento di identità e al passaporto, dati relativi alla patente, informazioni sul visto o sul permesso di soggiorno, nazionalità, luogo e data di nascita, sesso, immagini, indirizzo IP);
- **recapiti telefonici e telematici** (es. indirizzo postale e indirizzo *e-mail*, numero di telefono, fax);
- **dati relativi all'ambiente familiare** (es. stato civile, regime giuridico specifico applicabile al Suo nucleo familiare, identità degli ascendenti e dei discendenti, numero dei componenti del nucleo familiare, numero ed età della prole, numero di animali domestici);
- **dati economici, finanziari e fiscali** (es. codice fiscale, regime fiscale, proventi ed altri ricavi, valore patrimoniale, dettagli del conto corrente bancario, validità e numero delle carte di credito);
- **dati lavorativi e dati relativi alla formazione** (es. livello di istruzione, occupazione, nome del datore di lavoro, retribuzione);
- **dati relativi al contratto di assicurazione** (es. numero di identificazione del cliente, numero di contatto, metodi di pagamento, garanzie, durata, importi e sconti);
- **dati relativi alla valutazione del rischio** (es. posizione abitativa, dati sui beni assicurati, utilizzo del veicolo assicurato per motivi aziendali);



- **dati relativi ai sinistri** (es. cronologia dei sinistri, incluse le indennità pagate e le relazioni degli esperti, informazioni sulle vittime);
- **dati relativi alle Sue abitudini di vita e all'utilizzo dei beni assicurati:**
 - **dati relativi alle Sue abitudini di vita** (es. *hobbies*, sport ed attività all'aria aperta, numero di chilometri percorsi);
 - **dati relativi al Suo utilizzo dei beni assicurati in relazione ai nostri prodotti e servizi** (es. **residenza** principale e secondaria); **dati che derivano dalla Sua interazione con noi** (es. le nostre filiali (report di contatto), i nostri siti internet, le nostre *app*, le nostre pagine sui *social network*, riunioni, *call*, *chat*, *e-mail*, interviste, conversazioni telefoniche, corrispondenza, richieste di informazioni o documenti, metodi di commercializzazione);
- **videosorveglianza (inclusi i sistemi di telecamere a circuito chiuso);**
- **dati relativi alla localizzazione o geolocalizzazione** (es. mostrare la localizzazione dei veicoli assicurati per motivi di sicurezza o per identificare l'ubicazione della filiale o dei fornitori di servizi più vicini a Lei);
- **dati di connessione e tracciamento** (es. *audit trail*, *timestamping*, *cookies*, connessione al servizio clienti *online*, pseudonimi usati per la connessione al fine di partecipare ad interviste *online*);
- **dati relativi alla Sua partecipazione a competizioni a premi, lotterie e campagne promozionali** (es. data di partecipazione, le Sue risposte, la Sua immagine e la tipologia di premi);
- **dati necessari per contrastare le frodi assicurative, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.**

Noi potremmo raccogliere i dati personali delle seguenti categorie particolari solo previo Suo consenso esplicito, laddove richiesto:

- **dati biometrici** (es. dinamiche di apposizione della firma autografa, impronte digitali, emissione vocale o immagine facciale) che possono essere utilizzati per motivi di identificazione e di sicurezza;
- **dati relativi alla salute:** per esempio per la sottoscrizione e gestione di uno specifico contratto assicurativo; questi dati vengono trattati solo se strettamente indispensabile;
- **convinzioni filosofiche o religiose:** per stipulare contratti assicurativi di copertura funeraria; questi dati vengono trattati solo se strettamente indispensabile;
- **dati relativi all'appartenenza sindacale:** per i contratti di assicurazione relativi a finanziamenti da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, che possono comportare la consultazione delle buste paga.

Non trattiamo mai dati personali relativi alla Sua origine razziale o etnica, opinioni politiche, dati genetici o dati relativi all'orientamento sessuale, a meno che non vi sia un obbligo di legge.

I dati personali che trattiamo potranno essere forniti direttamente da Lei o potranno essere estratti dalle seguenti fonti per verificare o ampliare i nostri database:

- pubblicazioni / database messi a disposizione dalle autorità pubbliche (es. la Gazzetta Ufficiale);
- i nostri clienti aziendali o i fornitori di servizi;
- soggetti terzi quali agenzie di prevenzione delle frodi o intermediari, in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati;
- siti internet/pagine dei *social network* che contengono informazioni da Lei rese pubbliche (es. il Suo sito *web* personale o il suo profilo sui *social network*); e
- database resi pubblicamente disponibili da soggetti terzi.

2. CASI SPECIFICI DI RACCOLTA DI DATI PERSONALI, INCLUSA LA RACCOLTA INDIRETTA

In determinate circostanze, potremmo anche raccogliere alcuni Suoi dati personali in maniera indiretta, nonostante Lei non abbia avuto un contatto diretto con Noi.



Questo potrebbe accadere, ad esempio, qualora il contraente di una polizza collettiva da cui Lei è assicurato o il Suo datore di lavoro ci fornisca informazioni su di Lei o i Suoi dati di contratto ci vengano forniti da un nostro cliente se Lei è, ad esempio:

- beneficiario di un contratto di assicurazione;
- membro del nucleo familiare (coperto da un'assicurazione estesa all'intero nucleo familiare e stipulata da uno dei nostri clienti);
- co-obbligato;
- rappresentante legale (munito di procura);
- personale dei fornitori di servizi e partner commerciale.

3. PERCHÈ E SU QUALI BASI UTILIZZIAMO I SUOI DATI PERSONALI?

a. Per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento

Noi utilizziamo i Suoi dati personali per adempiere a molteplici obblighi di legge e di regolamento, anche tra cui:

- adempimento di obblighi connessi all'esercizio dell'attività assicurativa;
- prevenzione delle frodi assicurative;
- prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- contrasto all'evasione fiscale e adempimento degli obblighi di controllo fiscale e di notifica;
- monitoraggio e segnalazione dei rischi in cui l'organizzazione potrebbe incorrere;
- risposta ad una richiesta ufficiale di un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.

Per tali finalità i Suoi dati potranno essere trattati, quali autonomi titolari, dai soggetti, pubblici o privati, a noi esterni (ivi compresi i soggetti appartenenti alla c.d. "catena assicurativa"), indicati nella Sezione 4, lett. b) e h).

Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile previa richiesta.

Il trattamento dei dati per tali finalità da parte nostra e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte Sua.

b. Per l'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta

Noi trattiamo i Suoi dati personali per stipulare ed eseguire i nostri contratti, inclusi:

- la definizione del Suo profilo di rischio assicurativo e dei relativi contributi assicurativi;
- la prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano;
- la gestione dei sinistri assicurativi, la relativa liquidazione ed esecuzione di garanzie contrattuali;
- fornirLe le informazioni, da Lei richieste, in merito ai nostri contratti di assicurazione;
- l'assistenza e la risposta alle richieste;
- la valutazione sulla possibilità di offrirLe un contratto di assicurazione e a quali condizioni.

Per tali finalità i Suoi dati potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, dai soggetti, pubblici o privati, a noi esterni (ivi compresi i soggetti appartenenti alla c.d. "catena assicurativa"), indicati nella Sezione 4, lett. b), d), i) e j).

Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile previa richiesta.



Il trattamento dei dati per tali finalità da parte nostra e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte Sua.

c. Per il perseguimento del nostro legittimo interesse

Noi trattiamo i Suoi dati personali per realizzare, sviluppare e gestire i nostri contratti di assicurazione, per migliorare la nostra gestione del rischio e per tutelare i nostri diritti legali, inclusi:

1. prova del pagamento del premio o del contributo;
2. prevenzione delle frodi;
3. adesione a contratti di coassicurazione o di riassicurazione;
4. gestione IT, inclusa la gestione dell'infrastruttura (es. piattaforme condivise) & la continuità aziendale e la sicurezza IT;
5. elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e dell'incidenza delle perdite, ad esempio per aiutare a definire il Suo punteggio di rischio assicurativo;
6. elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare la gestione del rischio del nostro Gruppo o al fine di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
7. lancio di campagne di prevenzione, ad esempio creazione di alert in caso di calamità naturali o incidenti stradali;
8. formazione del nostro personale attraverso la registrazione delle telefonate effettuate al nostro call center;
9. personalizzazione della nostra offerta dedicata a Lei e di quella delle altre società del Gruppo BNP Paribas attraverso:
 - 9.1 miglioramento della qualità dei nostri contratti assicurativi;
 - 9.2 promozione dei nostri contratti di assicurazione corrispondenti alla Sua situazione e al Suo profilo.Tale obiettivo può essere raggiunto:
 - segmentando i potenziali e gli attuali clienti;
 - analizzando le loro abitudini e preferenze sui vari canali (visite alle nostre filiali, e-mail o messaggi, visite al nostro sito web, ecc.);
 - condividendo i loro dati personali con un'altra società del Gruppo BNP Paribas in particolare se tale cliente è – o diventerà – cliente di un'altra società del Gruppo; e
 - incrociando i dati raccolti dal contratto di assicurazione che il cliente ha già sottoscritto o del quale ha ricevuto un'offerta con altri dati che noi già trattiamo su di lui (es. noi potremmo individuare che il cliente ha dei figli ma non ha ancora sottoscritto un'assicurazione a copertura dell'intero nucleo familiare).
10. organizzazione di operazioni a premi, lotterie o campagne promozionali.

I Suoi dati potrebbero essere aggregati in statistiche anonime che potrebbero essere offerte alle società del Gruppo BNP Paribas per contribuire allo sviluppo della loro attività. In questo caso i Suoi dati personali non verranno mai divulgati e coloro che riceveranno queste statistiche anonime non saranno in grado di accertare la Sua identità.

Per le finalità di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3, i Suoi dati potranno inoltre essere trattati, quali autonomi titolari, dai soggetti, pubblici o privati, a noi esterni (ivi compresi i soggetti appartenenti alla c.d. "catena assicurativa"), indicati nella Sezione 4, lett. b), c), e), h) e j).

Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile previa richiesta.

Il trattamento dei dati per tali finalità da parte nostra e dei soggetti sopra indicati, non richiede di norma la prestazione del consenso da parte Sua.

d. Perché abbiamo ottenuto il Suo consenso allo specifico trattamento



In alcuni casi, dobbiamo richiedere il Suo consenso per il trattamento dei Suoi dati personali, ad esempio:

- a meno che non possiamo fare affidamento su altre basi legali, qualora le predette finalità conducano a un processo decisionale automatizzato, che produce effetti legali o che influisce in modo significativo su di Lei. A quel punto, La informeremo separatamente sulla logica sottesa, nonché sul significato e sulle conseguenze previste di tale trattamento;
- qualora, per la stipulazione o per la esecuzione del contratto assicurativo, sia necessario trattare Suoi dati relativi alla salute. In tal caso il consenso da Lei rilasciato riguarda anche i trattamenti posti in essere, quali autonomi titolari, dai soggetti privati a noi esterni di cui alla Sezione 4, che comprende anche soggetti appartenenti alla c.d. "catena assicurativa", necessariamente coinvolti in relazione alla gestione del rischio assicurato (quali, ad esempio, professionisti, operatori sanitari, periti, avvocati, ecc.).

I dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, potranno essere conosciuti dai nostri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento e/o da partner di fiducia che svolgono attività tecniche ed organizzative per conto nostro, in qualità di responsabili del trattamento.

Qualora dovessimo effettuare ulteriori trattamenti per diverse finalità rispetto a quelle sopra indicate nella Sezione 3, La informeremo e, ove necessario, richiederemo il Suo consenso.

4. CON CHI CONDIVIDIAMO I SUOI DATI PERSONALI?

Al fine di adempiere alle predette finalità, comunicheremo i Suoi dati personali solo ai seguenti individui e società:

- a) al nostro personale autorizzato che si occupa della gestione del(i) suo(i) contratto(i);
- b) ad intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione;
- c) ad altri assicuratori, ai co-assicuratori, ri-assicuratori e fondi di garanzia, SIM e Società di gestione del risparmio; società di servizi per il quietanzamento, banche;
- d) ai soggetti terzi interessati dal contratto di assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal diritto nazionale applicabile, quali:
 - i. i titolari del contratto, i sottoscrittori e gli assicurati, nonché i loro rappresentanti;
 - ii. gli assegnatari di contratto o i beneficiari di surrogazione;
 - iii. i soggetti responsabili di incidenti, le vittime, nonché i loro rappresentanti e i testimoni.
- e) enti previdenziali se coinvolti in sinistri assicurativi o quando forniamo prestazioni complementari alle prestazioni previdenziali;
- f) ai nostri fornitori di servizi;
- g) ai nostri partners commerciali, assicurativi e bancari;
- h) alle autorità finanziarie o giudiziarie, arbitri e mediatori, agenzie statali o enti pubblici, enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa, su richiesta e nei limiti consentiti dalla legge;
- i) ad alcuni professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, *trustee* e *auditor* nonché periti e cliniche o strutture sanitarie;
- j) alle società del Gruppo BNP Paribas (es. Lei potrà beneficiare della nostra gamma completa di prodotti e servizi di Gruppo).

Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile previa richiesta.

5. TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DEL SEE

In caso di trasferimento internazionale di dati personali provenienti dallo Spazio Economico Europeo (SEE), qualora la Commissione Europea abbia riconosciuto un paese non appartenente al SEE come dotato di un livello adeguato



di protezione dei dati, i Suoi dati personali saranno trasferiti su tale base. In tale situazione, non sarà necessaria alcuna specifica autorizzazione.

Per i trasferimenti verso paesi non appartenenti al SEE, il cui livello di protezione dei dati personali non sia stato riconosciuto quale adeguato dalla Commissione Europea, applicheremo una deroga in relazione alla specifica situazione (es. se il trasferimento è necessario per l'esecuzione del contratto concluso con Lei, ad esempio qualora occorra effettuare un pagamento internazionale) o adoteremo una delle seguenti garanzie per assicurare la protezione dei Suoi dati personali:

- clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea;
- laddove applicabili, norme aziendali vincolanti (per i trasferimenti infragruppo).

Per richiedere una copia di tali garanzie o dettagli su dove siano consultabili, potrà inviare una richiesta scritta seguendo le indicazioni di cui alla seguente Sezione 9.

6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI PERSONALI?

Se Lei è un potenziale cliente:

I Suoi dati personali saranno conservati per 3 anni dalla loro acquisizione o dall'ultimo contatto qualora nessun contratto sia poi stato stipulato.

In caso di raccolta di dati personali che riguardano la Sua salute, essi saranno conservati per un massimo di 5 anni (2 anni nell'archivio attuale e 3 anni nell'archivio intermedio) nel caso in cui nessun contratto sia stato stipulato (in modo che possa essere fornita la prova in caso di controversia relativa alla nostra decisione di non stipulare un contratto di assicurazione).

Se Lei è un cliente:

Il periodo di conservazione dei Suoi dati personali coinciderà con la data di risoluzione del Suo contratto di assicurazione, aumentato del periodo di tempo necessario fino a quando le azioni legali ai sensi di tale contratto non saranno prescritte, a meno che disposizioni giuridiche o regolamentari imperative richiedano un periodo di conservazione più lungo o più breve. Al termine di tale ulteriore periodo di tempo, i Suoi dati personali verranno rimossi dai nostri sistemi.

I dati bancari saranno conservati per 13 mesi dalla data del debito (ad eccezione del codice CVC, che non è registrato sul nostro sistema).

I dati identificativi forniti a seguito della richiesta di esercizio di uno dei diritti di cui alla seguente Sezione 7 saranno conservati per un periodo compreso fra 1 e 3 anni a seconda del diritto esercitato.

I cookies e altri dati di connessione e tracciamento salvati sul Suo dispositivo saranno conservati per un periodo di 13 mesi dal momento della loro raccolta.

Al fine di valutare la qualità dei servizi e per la formazione dei dipendenti, le registrazioni audio saranno conservate per 6 mesi. Qualsiasi documento di analisi che risulti da tali registrazioni sarà conservato per 1 anno.

7. QUALI SONO I SUOI DIRITTI E COME PUÒ ESERCITARLI?

In conformità alla normativa applicabile, Lei può esercitare i seguenti diritti:



- il diritto di **accesso**: Lei può ottenere informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali e una copia di tali dati.
- il diritto di **rettifica**: laddove ritenga che I Suoi dati personali siano incompleti o inesatti, potrà richiedere che tali dati personali vengano integrati e modificati.
- il diritto alla **cancellazione**: Lei può richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali, nella misura consentita dalla legge.
- Il diritto alla **limitazione** del trattamento: Lei può richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali.
- Il diritto di **opposizione**: Lei può opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, per motivi connessi alla sua situazione particolare. **Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.**
- Il diritto di **revocare il Suo consenso**: qualora Lei abbia prestato il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati personali, Lei avrà sempre il diritto di revocare tale consenso in ogni momento.
- Il diritto alla **portabilità dei dati**: ove legalmente applicabile, Lei ha il diritto di ricevere i Suoi dati personali che ci ha fornito o, laddove tecnicamente fattibile, richiedere che vengano trasferiti a terzi.

Se desidera esercitare i diritti sopra elencati, dovrà comunicarlo al nostro Data Protection Officer (il "DPO", responsabile della protezione dei dati), a mezzo *e-mail* o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:

Data Protection Officer

- > data.protection.italy@cardif.com
- > P.za Lina Bo Bardi, 3
20124 Milano

Si prega di allegare una scansione/copia del Suo documento di identità per finalità di identificazione.

In conformità alla normativa applicabile, oltre ai diritti di cui sopra, ha anche il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente.

8. COME PUÓ TENERSI AGGIORNATO SULLE MODIFICHE A QUESTA INFORMATIVA?

In un mondo di costanti cambiamenti tecnologici, potrebbe essere necessario aggiornare regolarmente la presente Informativa sulla protezione dei dati personali.

La invitiamo a rivedere l'ultima versione di questa Informativa *online* e, da parte nostra, La terremo informata in merito ad eventuali modifiche sostanziali attraverso il nostro sito *web* o attraverso i nostri altri canali di comunicazione abituali.

9. COME PUÓ CONTATTARCI?

In caso di dubbi in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali ai sensi della presente Informativa, si prega di contattare il DPO, a mezzo *e-mail* o posta ordinaria, ai seguenti recapiti:

Data Protection Officer

- > data.protection.italy@cardif.com
- > P.za Lina Bo Bardi, 3
20124 Milano